

80.042

**Messaggio
concernente l'adesione della Svizzera alla Banca
africana di sviluppo
(BAS)**

del 28 maggio 1980

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio illustriamo un disegno di decreto federale concernente l'adesione della Svizzera alla Banca africana di sviluppo (BAS), proponendovene l'accettazione.

I crediti necessari già sono stati stanziati mediante il decreto federale del 26 settembre 1979 concernente la partecipazione della Svizzera all'aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo, della Banca interamericana di sviluppo e della Banca africana di sviluppo (FF 1979 II 953).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 maggio 1980

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Chevallaz

Il cancelliere della Confederazione, i. s. Sauvant



Compendio

Le banche regionali di sviluppo nonché i rispettivi fondi costituiscono importanti strumenti della cooperazione finanziaria e tecnica multilaterale in favore dei Paesi in sviluppo. Nel messaggio del 12 marzo 1979 (FF 1979 I 833) concernente la partecipazione della Svizzera all'aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo, della Banca interamericana di sviluppo e della Banca africana di sviluppo già vi avevamo informati circostanziatamente sulla funzione e l'attività di queste banche.

La Svizzera è membro della Banca interamericana di sviluppo e della Banca asiatica di sviluppo. La Banca africana di sviluppo era invece sinora aperta unicamente ai Paesi africani. Nondimeno, a contare dal 1974, la Svizzera partecipa al Fondo africano di sviluppo il quale, pur essendo giuridicamente separato, è parte integrante della Banca africana di sviluppo, sia per l'organizzazione, sia per le finalità perseguite. Al fine di poter meglio considerare in avvenire i bisogni dei propri membri per quanto concerne lo sviluppo, la Banca africana di sviluppo ha ora invitato gli Stati non regionali, fra cui la Svizzera, a partecipare al capitale della Banca.

La nostra adesione alla Banca africana di sviluppo (BAS) rientra nella linea di politica di sostegno praticata nei confronti delle istituzioni regionali di finanziamento dello sviluppo e rispecchia l'universalità delle nostre relazioni esterne. Con tale adesione diviene possibile incrementare i nostri sforzi in favore dei Paesi di concentrazione della nostra cooperazione bilaterale nonché arrecare un aiuto ai Paesi da noi non sostenuti direttamente. Infine, in tal modo, possiamo contribuire al consolidamento della cooperazione regionale in Africa.

La partecipazione della Svizzera al capitale della BAS sarà di circa 136 milioni di franchi. Di tale somma, 34,2 milioni di franchi dovranno essere versati in un termine di 5 anni (6,8 milioni annui). Il rimanente costituisce capitale di garanzia. I fondi andranno a carico del credito di programma aperto mediante il decreto del 26 settembre 1979 (FF 1979 II 953) il quale deve consentire alla Svizzera di partecipare all'aumento del capitale delle banche di sviluppo asiatica, interamericana e africana.

1 Introduzione

La Banca africana di sviluppo (BAS) è stata istituita nel 1963 per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei Paesi africani e delle loro popolazioni e per sviluppare la cooperazione tra gli Stati membri. Contrariamente alle banche asiatica e interamericana di sviluppo che, nel 1967 e rispettivamente 1976 già avevano ammesso gli Stati non regionali alla partecipazione del loro capitale, la BAS contava fra i propri membri unicamente Stati africani. Ne derivava un effetto limitativo sul volume del capitale e sull'accesso ai mercati occidentali dei capitali; conseguentemente la crescita dei prestiti poteva evolvere soltanto lentamente, in ogni caso a un ritmo ampiamente inferiore al fabbisogno reale degli Stati membri. D'altronde, le condizioni dei mutui bancari non erano adeguate alle possibilità degli Stati membri più poveri. Pertanto, nel 1973 è stato istituito il Fondo africano di sviluppo (FAS) in quanto ente giuridico indipendente. Il Fondo provvede a concedere ai Paesi più poveri mutui a condizioni preferenziali. Il Fondo attinge le proprie risorse a contributi concessi a fondo perso dagli Stati non regionali del FAS, fra cui la Svizzera.

Per l'evoluzione futura della BAS si è rivelata necessaria la partecipazione al capitale da parte degli Stati non regionali. I negoziati tra la Banca e i Paesi non regionali — fra cui la Svizzera — hanno condotto a una revisione e a un riadeguamento degli statuti della Banca in modo che fosse resa possibile l'adesione dei Paesi non africani. Gli statuti riveduti della Banca possono tuttavia entrare in vigore soltanto se sono ratificati dagli Stati membri, africani e non regionali.

Al fine di consentire una continuazione conseguente della nostra collaborazione con le nostre organizzazioni regionali di sviluppo e segnatamente per soddisfare al bisogno specifico dell'Africa in materia di sviluppo, vi chiediamo di autorizzare il nostro Collegio a ratificare l'adesione della Svizzera alla Banca africana di sviluppo.

Recentemente vi avevamo reiteratamente informati circa la struttura e l'attività delle banche di sviluppo¹⁾. La Banca africana segue gli stessi principi e pratica pressoché le medesime condizioni talché nel presente messaggio menzioneremo unicamente gli aspetti più importanti (allegati 1 e 2).

Nel capitolo 2 rechiamo un breve riassunto della situazione economica e sociale in Africa. Il capitolo 3 descrive come la BAS contribuisce allo sviluppo del continente. Il capitolo 4 tratta i rapporti tra la Svizzera e la BAS nonché il FAS e espone i motivi che giustificano l'adesione del nostro Paese nonché le conseguenze che ne derivano.

¹⁾ Messaggio del 12 marzo 1979 concernente la partecipazione all'aumento del capitale delle Banche interamericana, asiatica e africana per lo sviluppo (FF 1979 I 833).

2 Situazione economica e sociale in Africa

Fra tutti i continenti, l'Africa è quello che annovera il maggior numero di Paesi poveri. 20 dei 31 Paesi meno sviluppati contati dalle Nazioni Unite si trovano in Africa. Anche i Paesi già leggermente sviluppati di questo continente ancora appartengono, se ci si rapporta alle norme internazionali, al gruppo dei Paesi poveri dipendenti da un aiuto fornito a condizioni preferenziali.

Nei precedenti messaggi sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo come anche nel messaggio sulla trasformazione in dono di due prestiti all'Associazione internazionale di sviluppo (IDA)¹⁾ avevamo esposto i problemi che devono essere affrontati dai Paesi in sviluppo più poveri come è il caso per la maggior parte dei Paesi africani. La situazione di quest'ultimi è caratterizzata da una dipendenza unilaterale dalla produzione e dall'esportazione di alcuni prodotti agricoli di base e di materie prime minerali; mancano d'altronde di infrastrutture sociali ed economiche e di manodopera qualificata; denotano una forte crescita demografica nonostante che l'autoapprovvigionamento in alimenti di base sia deficiente. Aggiungansi alcuni aspetti socio-culturali e istituzionali che frenano il processo di sviluppo.

L'agricoltura occupa dal 75 all'80 per cento della popolazione. Sono ancora ampiamente praticati i metodi di coltura tradizionali talché i contadini a mala pena riescono a coprire il proprio fabbisogno e non risultano considerevoli eccedenze per il mercato. Ne consegue che, nonostante l'agricoltura costituisca l'attività lucrativa di base per una gran parte della popolazione, numerosi Stati devono importare derrate alimentari in quantità copiose. La situazione è dovuta a una forte dipendenza economica, a fattori socio-culturali, climatici, ecologici e istituzionali come anche a un'evoluzione più pronunciata della società urbana rispetto a quella rurale. La ferma volontà di mantenere al livello più basso possibile i prezzi delle derrate alimentari vendute nei centri urbani ha costretto i prezzi alla produzione a rimanere a un livello inferiore talché ne risulta un deterioramento dei termini di scambio tra la città e la campagna.

Ancorché l'Africa disponga di un considerevole potenziale di sviluppo, taluni Paesi non devono sovrastimare le prospettive poiché le risorse sono ripartite in modo molto ineguale. Il potenziale di sviluppo dell'economia africana si fonda — mantenendo le debite proporzioni — su una buona ripartizione della proprietà fondiaria e su un'esigua densità demografica in modo che per la maggior parte della popolazione sono garantiti l'accesso alla terra nonché le basi per un'attività lucrativa e per l'approvvigionamento; inoltre, il mantenimento dei valori socioculturali ha consentito alla famiglia africana di serbare il senso della responsabilità dei singoli membri della famiglia. È proprio grazie alla perennità di questi valori che il continente africano è spesso riuscito a superare la miseria che affligge altre regioni in sviluppo del Terzo Mondo; ciò nonostante, la povertà è di casa

¹⁾ Messaggio sulla trasformazione in dono di due prestiti all'Associazione internazionale di sviluppo (IDA) del 27 febbraio 1980 (FF 1980 II 24).

in ampi strati della popolazione. Infine, il continente africano vanta importanti giacimenti di materie prime.

Tuttavia, lo sfruttamento di questo potenziale, onde migliorare il livello di vita della popolazione, richiede una situazione politica stabile, un accresciuto rendimento agricolo, una stabilizzazione della crescita demografica e un migliore livello di formazione.

Negli ultimi dieci-vent'anni, l'Africa è progredita considerevolmente in diversi campi; tuttavia, tali progressi assumono spesso un valore relativo se confrontati con la forte crescita demografica, con l'influenza nefasta del clima e delle condizioni economiche mondiali sfavorevoli.

I mezzi finanziari propri degli Stati africani con cui essi finanziano dall'80 al 90 per cento del loro sviluppo sono insufficienti e non consentono la soluzione dei problemi in sospenso e tanto meno di conferire dinamismo all'economia. Pertanto necessita il bisogno esterno. Tale aiuto può variare da un Paese all'altro in quanto è funzione del grado di sviluppo di quest'ultimi, del potenziale di sviluppo e dei bisogni specifici. Nella fattispecie assume importanza specifica l'aiuto pubblico.

3 Importanza della Banca e del Fondo africano di sviluppo nella cooperazione allo sviluppo in Africa

31 Attività della Banca e del Fondo africano di sviluppo

Nel citato messaggio concernente la partecipazione all'aumento del capitale delle banche regionali di sviluppo vi avevamo già informati circa la natura e la funzione della BAS. Nell'essenziale si identificano con quelle delle altre banche di sviluppo — Banca asiatica e interamericana — di cui la Svizzera è membro.

La Banca concede prestiti a condizioni vicine a quelle del mercato a Paesi in cui tal modo di finanziamento è giustificato in considerazione della fase di sviluppo, della situazione finanziaria e del tipo di progetti affrontati. I tassi d'interesse di tali mutui sono attualmente del 7 per cento più lo 0,75 per cento per i costi. Secondo il tipo del progetto, la durata dei prestiti varia da 10 a 20 anni e il termine di grazia da 3 a 5 anni. Grazie alla banca è possibile l'accesso ai mercati internazionali dei capitali altrimenti chiuso o limitato per la maggior parte dei Paesi africani con esiguo livello di sviluppo. I prestiti della banca avvengono a condizioni sensibilmente più vantaggiose di quelle accordate ad altri Paesi già in grado di accedere al mercato dei capitali. Quindi, il servizio del mutuo è agevolato.

La banca non si limita unicamente a riunire i capitali necessari per finanziare i progetti ma partecipa anche attivamente all'identificazione, alla pianificazione e alla realizzazione di progetti di sviluppo nei Paesi beneficiari. L'assistenza tecnica fornita dalla banca si rivela particolarmente utile per l'istituzione di organismi di base (ad es. cooperative, banche di sviluppo nazionale, ecc.) che svolgono un'importante funzione nell'esecuzione di progetti di sviluppo. Tali molteplici prestazioni particolarmente necessarie in

Africa evidenziano l'importanza della BAS in quanto organismo per lo sviluppo.

Ove l'esecuzione di progetti richieda un apporto esterno in merci e servizi, le domande di offerta lanciate dalla banca a livello internazionale consentono al Paese beneficiario di ottenere beni e servizi di qualità a condizioni favorevoli. Tali agevolazioni sono importanti per il mutuatario, segnatamente in Africa dove i rapporti tradizionali complicano le procedure d'acquisto, in quanto l'aiuto bilaterale è spesso vincolato e le realtà politiche possono quindi influenzare fortemente la scelta dei fornitori.

La funzione della BAS è strettamente legata a quella del FAS. Contrariamente alla BAS, il FAS si rivolge esclusivamente ai Paesi più poveri della regione. I prestiti del Fondo sono concessi a condizioni preferenziali. Sono accordati senza interessi per una durata di 50 anni, compresi i dieci anni di periodo di grazia. Per il rimanente, il Fondo mira fundamentalmente alle stesse finalità come la Banca e ricorre al medesimo personale. Tuttavia emergono talune differenze per quanto concerne la destinazione delle risorse per Paese e per settore.

32 Mutui per categorie di Paese

Per norma, i prestiti bancari sono accordati a tutti gli Stati membri regionali. Tuttavia, come già detto, è tenuto conto dello stato di sviluppo del Paese e della natura del progetto da finanziare. In pratica, ciò significa che la maggior parte dei prestiti sono accordati a Paesi il cui reddito pro capite è superiore a 280 dollari (cfr. tavola 1 e allegato 3).

La Banca, concedendo l'accesso al proprio capitale da parte di Stati non regionali, può consolidare la propria attività in favore dei Paesi il cui reddito pro capite supera i 280 dollari. La maggior parte di questi Paesi, considerati nell'insieme dei Paesi in sviluppo, continuano ad essere fra i più sfavoriti. Pertanto essi hanno urgente bisogno del sostegno di organismi di sviluppo al fine di consolidare le loro infrastrutture economiche e sociali. Il Fondo, per evitare un eccessivo indebitamento ai Paesi più poveri, dovrebbe soprattutto farli beneficiare di prestiti a condizioni preferenziali. Ciò nonostante, nel passato, circa il 37 per cento delle risorse della Banca sono state devolute, a condizioni pressoché analoghe a quelle del mercato, al gruppo dei Paesi più poveri. L'eccezione si spiega anzitutto con la mancanza di risorse da parte del Fondo quindi anche con l'accresciuto fabbisogno di capitali di taluni Paesi molto popolati (Zaire, Tanzania, Kenya ed Egitto) e con le caratteristiche particolari di taluni progetti. Le risorse del Fondo sono quasi esclusivamente devolute ai Paesi più poveri del continente come è evidenziato nella tavola che segue.

Ripartizione dei mutui del Fondo e della Banca*Tavola 1*

Gruppi di reddito (reddito pro capite)	Per cento della popolazione	Per cento dei mutui del Fondo (1974-1978)	Per cento dei prestiti della Banca (1967-1978) ¹⁾
— di \$ 280	54,5	84,2	37,0
\$ 281 a \$ 550	14,9	15,4	30,0
più di \$ 550 più la Nigeria . .	30,6	—	23,6

¹⁾ Si aggiungono 9,4 per cento assegnati a progetti regionali.

33 Mutui per settore

La maggior parte dei prestiti accordati dalla BAS tra il 1967 e il 1979 sono stati dedicati all'infrastruttura economica: circa il 62 per cento è stato attribuito a questo scopo, di cui il 25,4 per cento ai trasporti e il 36,5 per cento ai servizi pubblici (elettrificazione, telecomunicazioni, apporto d'acqua e canalizzazioni). Tali cifre rispecchiano i fabbisogni precipui dell'Africa in materia di comunicazione e di altre infrastrutture. Il 19,4 per cento delle risorse è stato devoluto alle banche nazionali di sviluppo e a progetti industriali e il 17,5 per cento all'agricoltura (allegato 1). Secondo l'evoluzione degli ultimi anni, vi è un leggero scostamento in favore dello sviluppo agricolo. Nel 1976, il 9,8 per cento delle risorse è stato investito in questo settore; nel 1979 si è già raggiunto il 27,3 per cento. Gli investimenti in favore dei servizi sociali (educazione e salute) sono parimente progrediti.

La parte del fondo devoluto a progetti di sviluppo agricoli è passata da 18,5 per cento nel 1976 a 41,5 per cento nel 1979. I progetti sociali assorbono normalmente circa il 20 per cento della somma dei mutui. Per il periodo tra il 1976 e il 1981, la Banca e il Fondo hanno potuto conseguire le finalità prestabilite, segnatamente di devolvere un terzo dei loro mutui alla realizzazione di progetti nel campo agricolo (34,2%).

34 Apertura di capitale a Stati non regionali

Abbiamo evidenziato più innanzi i problemi specifici cui è confrontata l'Africa, nonché la funzione centrale svolta dalla Banca africana di sviluppo nella soluzione di detti problemi. Gli Stati africani auspicano un sostegno accresciuto, segnatamente da parte del proprio istituto regionale con il quale mantengono vincoli particolari. Inizialmente, la Banca non ha potuto adempiere pienamente la funzione assegnatele in quanto ha dovuto affrontare problemi d'organizzazione e ha denunciato carenza di risorse, talché gli Stati membri africani si son fatti il dovere di consolidare tale istituzione ampliando il numero degli Stati membri della Banca sempre salvaguardandole il carattere regionale. L'attività della Banca è iniziata nel 1965. Dapprima il compito non è stato facile in quanto è stato impossi-

bile trovare un numero sufficiente di specialisti fra gli Stati membri. Conseguentemente, all'inizio, le prestazioni della Banca sono rimaste al di sotto delle proprie possibilità finanziarie. Col ricorso a specialisti messi a disposizione dalle organizzazioni e dai Paesi industrializzati, hanno potuto essere risolti problemi d'organizzazione, segnatamente quelli concernenti l'elaborazione e la realizzazione dei progetti. Ciò nonostante è sempre manifesta la necessità sia per la Banca sia per il Fondo, di un costante consolidamento istituzionale.

Attualmente, la Banca è in grado di adempiere i propri compiti sempre che disponga delle necessarie risorse. Infatti, negli anni recenti, sono emerse difficoltà finanziarie sia perché gli Stati membri africani non sono stati in grado di mettere a disposizione sufficienti divise convertibili, sia perché l'accesso ai mercati dei capitali è divenuto difficile in ragione della non partecipazione alla Banca da parte dei Paesi industrializzati. Conseguentemente, l'estensione del programma dei mutui è stata fortemente limitata.

Nel 1978, i mutui complessivi accordati dalla Banca hanno superato per la prima volta i 200 milioni di dollari. Nel 1979, tale somma è stata di 270 milioni di dollari. Nel medesimo anno, i prestiti del Fondo sono ammontati a 226 milioni di dollari. Mediante l'adesione di Stati non regionali, i progetti della BAS dovrebbero conoscere una forte progressione a contare dal 1982 con un miglior soddisfacimento dei bisogni dei Paesi membri. Nel 1982 la somma dei mutui dovrebbe aggirarsi intorno ai 460 milioni di dollari. La progressione continuerà fino a conseguire 1,3 miliardi di dollari nel 1986. Nonostante questo consolidamento dell'attività della BAS, il necessario aumento di capitale non deve compromettere la ricostituzione del Fondo di sviluppo che deve serbare la sua importanza in quanto un gran numero di Paesi africani continueranno ad essere dipendenti da mutui accordati a condizioni preferenziali. Infatti, la BAS e il FAS si completano reciprocamente.

4 Adesione della Svizzera alla Banca africana di sviluppo

41 Rapporti della Svizzera con la Banca africana di sviluppo e con il Fondo africano di sviluppo

Come già visto, gli statuti della BAS non consentivano ai Paesi non africani di aderire a questa istituzione.

Su domanda della Banca, la Svizzera ha messo quattro periti a sua disposizione durante parecchi anni. Essi l'hanno aiutata a migliorare l'esecuzione di progetti nei campi della salute e dell'agricoltura e hanno contribuito alla formazione di personale della Banca.

Ricordiamo che la nostra partecipazione al FAS ammonta, a contare dal momento della nostra adesione, a 130 milioni di franchi pari al 4,5 per cento delle risorse del Fondo. D'altronde, il nostro Paese ha versato nel 1977 2,3 milioni di franchi per la realizzazione di studi di progetti.

42 **Modificazione degli statuti della Banca e dei diritti e obblighi della Svizzera**

L'adesione di Stati non regionali alla Banca africana di sviluppo sottostà a taluni adeguamenti dell'accordo riguardante l'istituzione della Banca africana di sviluppo. La struttura e la funzione della Banca, così come è definita nei primi statuti, permangono. Nell'allegato 4, rechiamo un riassunto del contenuto dell'accordo per cui vi è chiesta l'adozione come anche delle disposizioni generali concernenti l'accettazione di Stati non regionali in quanto Stati membri della Banca. Il contenuto degli statuti corrisponde in linea di massima a quello degli statuti delle altre due banche regionali di sviluppo di cui la Svizzera è membro ¹⁾.

421 **Adeguamento degli statuti della Banca**

Le principali modificazioni del testo originale dell'accordo concernono i punti seguenti:

a. Tutela del carattere regionale della Banca

Per tutelare il carattere regionale della Banca è convenuto che il presidente della Banca debba essere cittadino di uno Stato africano e che la Banca debba avere la sede in Africa; d'altronde, i Paesi africani dispongono di due terzi dei voti.

b. Partecipazione agli organi decisionali

I Paesi non regionali delegano ciascuno un governatore e un governatore supplente nell'organo più importante della Banca ovvero il Consiglio dei governatori cui spetta di decidere in merito a questioni fondamentali di politica bancaria (modificazione d'accordi, aumento di capitale, ecc.). Tali Paesi partecipano per un terzo al capitale e dispongono di un terzo dei seggi in seno al Consiglio d'amministrazione. Poiché il Consiglio d'amministrazione esercita un'influenza diretta sulle funzioni della Banca e decide col consenso di tutti i Paesi membri, i Paesi membri non regionali possono comunque esercitare un'influenza immediata sulla politica della banca.

c. Possibilità di revoca, procedure d'emendamento dell'accordo

Ogni Stato membro può ritirarsi in qualsiasi momento dalla Banca. Gli emendamenti dell'accordo, le decisioni circa gli aumenti di capitali, l'accettazione e la sospensione di membri richiedono la maggioranza statutaria dei membri regionali e non regionali.

¹⁾ Cfr. messaggio del Consiglio federale del 2 giugno 1967 concernente l'adesione della Svizzera alla Banca asiatica (FF 1967 II 9) e il messaggio del 16 giugno 1975 concernente l'adesione della Svizzera alla Banca interamericana di sviluppo (FF 1975 II 505).

d. L'acquisto di merci per l'esecuzione di progetti finanziati dalla Banca avviene unicamente presso gli Stati membri di quest'ultima. Con ciò ci si prefigge di indurre un gran numero di Paesi ad aderire alla Banca il che comporta anche una partecipazione al Fondo. La direzione può tollerare eccezioni se talune circostanze le giustificano (ad es. estensione a tutti i Paesi in sviluppo di altri continenti).

422 Diritti e obblighi della Svizzera

L'adesione da parte svizzera comporterà gli stessi diritti e obblighi come per l'adesione alle altre Banche regionali di sviluppo. Gli obblighi concernono principalmente la partecipazione finanziaria (n. 44) e il rilascio delle immunità e privilegi usuali nel diritto internazionale pubblico. Trattasi segnatamente dell'immunità dei beni e averi, delle persone impiegate dalla Banca come anche dell'esenzione fiscale sui mutui e depositi della Banca. Giusta l'articolo 64 capoverso 3 dell'accordo riguardante l'istituzione della Banca africana di sviluppo, i membri possono riservarsi il diritto di imporre i salari e le indennità pagati dalla Banca a cittadini aventi residenza permanente sul loro territorio. Proponiamo di fare questa riserva come l'abbiamo già fatta per le altre banche regionali di sviluppo.

I diritti consistono anzitutto nella partecipazione del nostro Paese agli organi decisionali e, per le imprese svizzere, nella possibilità di rispondere alle offerte nel quadro di progetti finanziati dalla Banca.

L'articolo 57 concerne i privilegi fiscali. Giusta il suo tenore in inglese, esso libera la Banca da qualsiasi imposta (all taxes); nella versione francese si parla invece di imposte dirette.

L'adesione degli Stati non regionali è stata discussa sul fondamento del testo in inglese dell'Accordo. Quindi è implicitamente riconosciuta l'esenzione da «qualsiasi imposta» come per tutte le altre Banche di sviluppo. L'inesattezza della versione francese è indubbiamente una svista di traduzione.

Ancorché, giusta l'articolo 61, entrambi i testi hanno il medesimo valore giuridico, le Parti all'Accordo non riscontrano divergenze d'opinione nella materia e interpretano l'articolo 57 secondo la versione in inglese ovvero per l'esenzione da «qualsiasi imposta».

423 Disposizioni in materia di ratificazione

L'adesione di Stati non regionali richiede la ratificazione dell'accordo modificato da parte dei due terzi degli Stati membri disponenti dei tre quarti dell'insieme dei voti. Inoltre, almeno 10 Stati non regionali devono sottoscrivere 90 000 parti (51%) del capitale sociale imputabile a questo gruppo di Paesi. Al fine di suscitare un'adesione rapida e per mettere il più presto possibile la Banca in condizioni di meglio soddisfare il fabbisogno dei Paesi membri sono state poste esigenze minimali molto elastiche circa il numero

dei Paesi e circa il capitale sottoscritto necessario alla messa in vigore dell'accordo.

43 Giustificazione dell'adesione della Svizzera alla Banca africana di sviluppo

La nostra cooperazione allo sviluppo comprende misure bilaterali e misure multilaterali mediante le quali sosteniamo i Paesi del Terzo Mondo nel proprio sforzo inteso a migliorare le condizioni esistenziali delle rispettive popolazioni. Abbiamo esposto in messaggi ¹⁾ precedenti le ragioni che perorano in favore dei provvedimenti multilaterali. Quest'ultime ragioni sono particolarmente valide per quanto concerne l'Africa. L'adesione della Svizzera alla Banca africana di sviluppo è una conseguenza logica della nostra politica in materia d'aiuto agli organismi regionali di sviluppo. Essa è espressione dell'universalità dei nostri rapporti e della nostra solidarietà con i Paesi del Terzo Mondo. Con ciò partecipiamo in modo appropriato agli sforzi volti in favore dell'Africa da parte di tutti i Paesi industrializzati che si sono, senza eccezione, espressi in favore di un'adesione alla Banca. In considerazione della situazione particolare dell'Africa possiamo invocare qui d'appresso i motivi che perorano in favore di un'adesione alla BAS:

- Abbiamo evidenziato all'inizio del messaggio l'urgente ampiezza dei problemi di sviluppo dell'Africa. Senza un aiuto finanziario e tecnico esterno essi sono pressoché insolubili. La nostra adesione alla Banca africana di sviluppo consentirà il consolidamento della nostra cooperazione coi Paesi africani e aumenta il nostro contributo al loro sviluppo.
- Visto il livello generalmente basso dello sviluppo dei Paesi africani, il nostro aiuto — in considerazione della nostra politica d'aiuto ai Paesi poveri — dovrebbe essere apportato alla maggior parte dei Paesi di questo continente. Il nostro aiuto bilaterale è concentrato su alcuni Paesi in considerazione dei nostri mezzi limitati. Con l'adesione alla Banca e la nostra partecipazione al Fondo ci sarebbe consentito l'aiuto anche degli altri Paesi africani.
- Gli Stati africani considerano la BAS come uno strumento importante della cooperazione regionale. Tale istituzione offre ai Paesi africani una delle poche occasioni per concepire e determinare insieme progetti e programmi di sviluppo economico e sociale riguardanti l'avvenire dell'Africa.
- In considerazione della complementarità dei compiti tra la BAS e il FAS — siamo già membri di quest'ultimo — la nostra adesione alla Banca appare giustificata. Infatti, la Banca e il Fondo formano un'unità amministrativa. Unicamente mediante l'adesione alla Banca potremo pienamente partecipare all'elaborazione della politica di entrambe le istituzioni.
- Un rapido sviluppo delle attività della Banca, possibile unicamente con l'adesione dei Paesi industrializzati occidentali, aprirà alle nostre indu-

¹⁾ Messaggio del 23 novembre 1977 concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario ai Paesi in sviluppo (FF 1978 I 45).

strie nuovi sbocchi e consentirà di allestire proficui contatti sul mercato africano.

44 Partecipazione finanziaria della Svizzera

Il capitale della Banca ammonta a 1,6 miliardi di dollari. Per disporre delle risorse necessarie al finanziamento del programma dei mutui del prossimo quinquennio, menzionato al numero 34, il capitale dovrebbe essere aumentato a 6,3 miliardi di dollari. I Paesi non regionali dovrebbero apportare un terzo del capitale complessivo segnatamente 2,1 miliardi di dollari. Un quarto di questo capitale dovrebbe essere versato; per il rimanente, i Paesi membri offrono garanzie.

L'aliquota della Svizzera al capitale dei Paesi non regionali ammonterebbe al 3,75 per cento (essa è del 4,5% in seno al FAS). Calcolato al corso di 1,727 franchi per un dollaro (valore al 16 maggio 1976, data della conclusione dei negoziati), l'aliquota della Svizzera ammonterebbe a 136 668 839 franchi di cui 34 167 210 dovrebbero essere effettivamente versati in 5 rate annue di 6 833 422 franchi. La somma è leggermente superiore a quella indicata nel messaggio riguardante le banche regionali di sviluppo segnatamente 110 milioni, calcolata al corso dell'epoca (1,70 franchi per un dollaro). Tuttavia, essa è coperta dal credito di programma per le banche regionali di sviluppo.

L'aliquota relativamente elevata — 25 per cento — del capitale da versare è giustificata dal fatto che la Banca deve poter disporre di liquidità sufficienti sino al momento in cui si sarà veramente introdotta sui mercati internazionali dei capitali. Il capitale da versare agisce favorevolmente, data la sua importanza, sulle aliquote di interessi dei fondi prestati alla Banca in quanto, grazie ai fondi propri e ai mutui, può essere ridotto il tasso medio dell'interesse sui fondi mutuati.

5 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Con il decreto federale del 26 settembre 1979 è stato aperto un credito di programma per la partecipazione della Svizzera all'aumento di capitale della Banca asiatica di sviluppo, della Banca interamericana di sviluppo e della Banca africana di sviluppo. Gli impegni di cui è prevista l'assunzione da parte svizzera per aderire alla Banca africana di sviluppo andranno a carico di questo credito di programma. Le spese sono recate nel piano finanziario 1981/1983. Dopo l'adesione, 6,833 milioni saranno computati annualmente nel bilancio della Confederazione. Il capitale di garanzia è conteggiato, in quanto provvigione, al conto d'ordine del servizio di cassa e di contabilità della Confederazione.

I provvedimenti proposti non provocano aumento alcuno dell'effettivo del personale federale.

6 Linee direttive della politica di governo

L'adesione alla Banca si iscrive nelle intenzioni espresse nelle linee direttive della politica di governo 1979/83 per sostenere gli sforzi dei Paesi del Terzo Mondo e quindi aumentare l'aiuto pubblico allo sviluppo.

7 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

8 Costituzionalità e forma giuridica

Il decreto federale proposto si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale secondo cui la Confederazione è facoltata a concludere trattati con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale è sancita nell'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. Poiché si tratta di adesione a un'organizzazione internazionale, il decreto sottostà al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale.

La Banca Africana di Sviluppo (BAS)

(31 dicembre 1979)

1. Anno di fondazione	1963
<i>Inizio delle attività ufficiali</i>	1965
2. Paesi membri	
Totale (solo i membri regionali)	48
3. Organizzazione	
Consiglio dei Governatori	48 membri
Consiglio esecutivo	9 membri
4. Svizzera (non membro)	
5. Mezzi finanziari	
Capitale	1582 milioni di dollari
di cui: versato	395 milioni di dollari
6. Personale (Banca e Fondi Africani di Sviluppo)	
Totale	606
– di cui: personale specializzato	229
– in più: esperti sotto contratto della co- operazione tecnica	24
7. Attività	
a. <i>Totale dei prestiti</i> cumulati	1079,6 milioni di dollari
– di cui nel: 1975	103,6 milioni di dollari
1976	97,0 milioni di dollari
1977	154,0 milioni di dollari
1978	205,5 milioni di dollari
1979	270,3 milioni di dollari

b. *Ripartizione per settori*

	1967-1979		1979	
	Mio. \$	%	Mio. \$	%
Agricoltura	188,6	17,5	73,8	27,3
Trasporti	273,8	25,4	60,3	22,3
Servizi pubblici	394,4	36,5	74,6	27,6
Banche e industrie	209,8	19,4	51,3	19,0
Educazione e sanità	13,0	1,2	10,3	3,8
Totale	1079,6	100,0	270,3	100,0

c. *Costo dei progetti*

Prestiti della Banca 1979	270 milioni di dollari
Contributo dei Paesi beneficiari e d'altre istituzioni	986 milioni di dollari
Costo totale dei progetti	1256 milioni di dollari

8. **Spese amministrative (Banca e Fondi Africani di Sviluppo)**

a. Somma per il 1979	21,3 milioni di dollari
b. In per cento della somma dei prestiti compreso i Fondi di Sviluppo	4,1 per cento

9. **Condizioni dei prestiti**

Tassi d'interessi	7-8 per cento
Spese generali	0,75 per cento
Durata	12-20 anni
Termine d'attesa	3- 5 anni

10. **Paesi membri della Banca**

Paesi	Numero dei voti (%)
Algeria	8,94
Benin	0,75
Botswana	0,75
Burundi	0,97
Camerun	2,49
Capo Verde	0,60
Repubblica Centrafricana	0,61
Comores	0,60
Congo	1,07
Costa d'Avorio	3,17
Da riportare	19,95

Paesi	Riporto	Numero dei voti (%)
Djibouti		0,60
Egitto		5,66
Etiopia		2,67
Gabon		1,67
Gambia		0,67
Ghana		3,25
Guinea		1,16
Guinea-Bissau		0,67
Guinea equatoriale		0,60
Alto Volta		0,71
Kenya		2,71
Lesotho		0,69
Liberia		1,59
Libia		7,66
Madagascar		1,46
Malawi		1,01
Mali		0,78
Marocco		4,45
Maurice		1,31
Mauritania		0,78
Mozambico		1,89
Niger		1,23
Nigeria		12,63
Uganda		1,46
Rwanda		0,71
Sao Tomé et Principe		0,60
Seychelles		1,74
Sierra Leone		0,87
Somalia		1,04
Sudan		2,32
Swaziland		0,97
Tanzania		2,16
Ciad		0,68
Togo		0,87
Tunisia		2,62
Zaire		3,69
Zambia		3,89
Totale		100,00

Il Fondo Africano di Sviluppo (FAS)

(31 dicembre 1977)

1. Anno di fondazione	1973
<i>Inizio delle attività ufficiali</i>	1974
2. Paesi membri	
Totale degli Stati contribuenti non africani	21
- in più: Banca Africana di Sviluppo . . .	1
3. Organizzazione	
Consiglio dei Governatori	69 membri
Consiglio esecutivo	12 membri
- di cui: regionali	6 membri
4. Svizzera	
a. Sottoscrizioni	
(dopo la 2 ^a ricostituzione, ottobre 1978)	130,4 milioni di franchi
b. Diritto di voto	
rispetto al rapporto ai membri non regionali donatori (Banca Africana di Sviluppo esclusa)	2,4 per cento
	4,8 per cento
c. Ordinazioni su appalti (Banca Africana di Sviluppo e Fondo Africano di Sviluppo)	
	25,7 milioni di franchi
5. Mezzi finanziari	
Sottoscrizioni	1153 milioni di dollari
(Stato dopo la 2 ^a ricostituzione)	
6. Personale (Banca e Fondi Africani di Sviluppo)	
Totale	606
- di cui: personale specializzato	229
- inoltre: periti sotto contratto della co-operazione tecnica	24

7. Attività**a. Totale dei prestiti**

cumulati	773,0 milioni di dollari
– di cui nel 1976	80,0 milioni di dollari
1977	141,7 milioni di dollari
1978	186,1 milioni di dollari
1979	225,8 milioni di dollari

b. Ripartizione per settore

	1976		1977		1978		1979	
	mio. \$	%	mio. \$	%	mio. \$	%	mio. \$	%
Agricoltura	14,8	18,5	50,3	31,6	71,1	38,2	93,6	41,5
Trasporti	9,4	11,8	51,5	36,4	61,6	33,1	53,2	23,5
Servizi pubblici	36,7	45,9	14,2	10,0	17,1	9,2	49,4	21,9
Industrie e banche di sviluppo				3,9			12,0	5,3
Educazione e sanità	19,0	23,8	25,6	18,1	36,3	19,5	17,6	7,8
Totale	79,9	100,0	141,6	100,0	186,1	100,0	225,8	100,0

c. Aliquota dei Paesi più poveri sul totale dei prestiti assegnati 1974-1978	485,0 milioni di dollari 84,2 per cento
---	--

8. Spese amministrative (Banca e Fondi Africani di Sviluppo)

a. Totale per il 1979	21,3 milioni di dollari
b. In per cento della somma dei prestiti	4,1 per cento

9. Condizioni dei prestiti

Tasso d'interesse	0
Spese generali	0,75 per cento
Durata	50 anni
Termine d'attesa	10 anni

10. Beneficiari dei prestiti

Gruppo di Paesi più poveri e, eventualmente, d'altri Paesi aventi un reddito inferiore a 550 dollari pro capite (vedere allegato 3).

11. Paesi membri dei Fondi

Paesi	Diritto di voto (%)
Banca Africana di Sviluppo	50,00
Repubblica federale di Germania	5,44
Arabia Saudita	1,58
Argentina	0,18
Belgio	0,79
Brasile	0,72
Canada	5,92
Danimarca	2,22
Spagna	0,79
Finlandia	0,70
Francia	1,41
Gran Bretagna	1,92
Emirati Arabi Uniti	0,40
Stati Uniti d'America	3,95
Italia	2,63
Giappone	10,05
Kuwait	1,26
Paesi Bassi	1,58
Norvegia	1,97
Svezia	3,60
Svizzera	2,36
Jugoslavia	0,53
Totale	100,00

Banca e Fondi Africani di Sviluppo

Ripartizione delle risorse per Paese

1. Gruppo di Paesi con un reddito di 280 dollari o meno pro capite

Paesi	Popolazione in milioni 1976	Reddito pro capite 1976	Risorse dei Fondi 1974-1978 mio. UC	Risorse della Banca 1967-1978 mio. UC	Totale mio. UC
Mali	5,8	100	39,0	5,5	44,5
Etiopia	28,7	100	22,0	—	22,0
Alto Volta	6,2	110	28,9	4,0	32,9
Somalia	3,3	110	28,6	2,5	31,1
Rwanda	4,2	110	19,4	3,3	22,7
Burundi	3,8	120	12,4	4,0	16,4
Ciad	4,1	120	27,0	2,7	29,7
Capo Verde	0,3	127	5,8	—	5,8
Benin	3,2	130	21,2	13,8	35,0
Malawi	5,2	140	15,6	24,7	40,3
Zaire	25,4	140	5,5	32,4	37,9
Guinea-Bissau	0,9	140	9,2	1,0	10,2
Guinea	5,7	150	5,0	13,9	18,9
Niger	4,7	160	10,0	8,4	18,4
Lesotho	1,2	170	25,6	—	25,6
Mozambico	9,5	170	8,5	5,0	13,5
Comores	0,3	180	9,9	—	9,9
Gambia	0,5	180	2,0	2,0	4,0
Tanzania	15,1	180	30,2	11,5	41,7
Madagascar	9,1	200	9,8	—	9,8
Sierra Leone	3,1	200	10,2	11,4	21,6
Repubblica Centrafricana	1,8	230	26,7	1,0	27,7
Kenya	13,8	240	8,0	29,9	37,9
Uganda	11,9	240	—	22,6	22,6
Togo	2,3	260	15,5	15,0	30,5
Egitto	38,1	280	8,0	20,0	28,0
Totale	208,2	—	404,0	234,6	638,6

UC = Unità di conto = 1,2 US \$

2. Gruppo di Paesi con un reddito tra 281 dollari e 550 dollari pro capite

Paesi	Popolazione in milioni 1976	Reddito pro capite 1976	Risorse dei Fondi 1974-1978 mio. UC	Risorse della Banca 1967-1978 mio. UC	Totale mio. UC
Sudan	15,9	290	16,0	15,2	31,2
Camerun	7,6	290	—	18,0	18,0
Guinea equatoriale	0,3	330	—	6,6	6,6
Mauritania	1,4	340	20,6	6,6	27,2
Senegal	5,1	390	11,2	15,6	26,8
Botswana	0,7	410	9,8	2,9	12,7
Zambia	5,1	440	—	22,3	22,3
Liberia	1,6	450	—	23,7	23,7
Swaziland	0,5	470	8,4	18,3	26,7
Sao Tomé	0,1	490	7,8	—	7,8
Congo	1,4	520	—	24,0	24,0
Marocco	17,2	540	—	36,8	36,8
Totale	56,9		73,8	190,0	263,8

**3. Gruppo di Paesi con un reddito superiore a 550 dollari pro capite
più la Nigeria**

Paesi	Popolazione in milioni 1976	Reddito pro capite 1976	Risorse dei Fondi 1974-1978 mio. UC	Risorse della Banca 1967-1978 mio. UC	Totale mio. UC
Nigeria	77,1	380	—	9,7	9,7
Seychelles	0,1	580	2,5	3,8	6,3
Ghana	10,1	580	—	24,8	24,8
Costa d'Avorio	7,0	610	—	21,0	21,0
Maurice	0,9	680	—	15,3	15,3
Tunisia	5,7	840	—	29,1	29,1
Algeria	16,2	990	—	23,4	23,4
Gabon	0,5	2590	—	23,0	23,0
Totale	117,6		2,5	150,1	152,6

Subtotale (1 a 3)	382,7		480,3	574,7	1055,0
Multinazionale	—		—	60,1	60,1
Totale	382,7		480,3	634,8	1115,1

Riassunto dell'accordo costituente l'istituzione della Banca africana per lo sviluppo, tenuto conto degli emendamenti approvati dal Consiglio dei governatori

Capitolo I:

Finalità, funzioni, membri e strutture

La Banca si prefigge di contribuire allo sviluppo economico e al progresso sociale degli Stati membri regionali, individualmente e collettivamente (art. 1). Per conseguire tal fine, la Banca impiega i mezzi a sua disposizione per finanziare progetti e programmi d'investimento. Essa partecipa alla selezione, alla preparazione, al finanziamento e all'esecuzione di progetti e fornisce parimente l'assistenza tecnica necessaria. La Banca si procura le proprie risorse presso i Paesi africani e fuori dal continente. Essa promuove gli investimenti pubblici e privati.

È attribuita priorità ai progetti che, per la loro natura o ampiezza, interessano parecchi Paesi e consentono una suddivisione del lavoro tra le economie dei Paesi membri. La Banca coopera, nell'esercizio delle sue funzioni, con le organizzazioni di sviluppo nazionali e regionali (art. 2).

Ciascun Paese africano che abbia statuto indipendente può divenire membro regionale della Banca. I Paesi non regionali membri o che divengono membri del Fondo africano di sviluppo secondo le condizioni e modalità equivalenti a quelle dell'Accordo costituente l'istituzione del Fondo africano di sviluppo possono essere ammessi quali membri della Banca alle rispettive date e conformemente alle regole generali emanate dal Consiglio dei governatori (art. 3). La Banca fa capo a un Consiglio dei Governatori, un Consiglio d'amministrazione, a un presidente e a un vicepresidente; inoltre vi sono i funzionari e il personale necessari per l'esecuzione dei compiti (art. 4).

Capitolo II:

Capitale autorizzato

Il capitale sociale autorizzato consta d'azioni da liberare interamente e di azioni soggette a richiamo. Il capitale azionario autorizzato può essere aumentato se e quando il Consiglio dei Governatori lo ritenga opportuno. La decisione del Consiglio è presa alla maggioranza dei $\frac{2}{3}$ del numero totale dei governatori, rappresentanti almeno i $\frac{3}{4}$ del numero totale dei voti attribuiti agli Stati membri. Il capitale azionario autorizzato come anche qualsiasi aumento di quest'ultimo sono aperti alla sottoscrizione talché i membri regionali e i membri non regionali dispongono rispettivamente dei $\frac{2}{3}$ e di $\frac{1}{3}$ del totale dei voti (art. 5). Le somme inizialmente sottoscritte dagli Stati membri al capitale azionario, in quanto si tratti d'azioni intera-

mente liberate, sono versate in valuta convertibile. La Banca può istituire fondi speciali o ricevere la gestione di fondi speciali destinati a servire a finalità nell'ambito delle proprie funzioni. Le risorse definite fondi sono e permangono separate e indipendenti dal capitale ordinario della Banca (art. 8 e 11).

Capitolo III: Operazioni

Nelle operazioni con il capitale ordinario la Banca africana di sviluppo osserva i principi di gestione usuali degli istituti finanziari. Prima di accordare prestiti, devono essere minuziosamente esaminati la solvibilità del mutuatario e il progetto e ciò in funzione delle priorità valide per l'utilizzazione delle risorse limitate. La somma totale destinata alle operazioni ordinarie della Banca non deve in nessun momento superare il totale del capitale sottoscritto e non gravato della Banca delle riserve e degli attivi compresi nel capitale ordinario (art. 16).

Nel caso di mutui diretti consentiti dalla Banca, il contratto determina tutte le condizioni e le modalità, segnatamente per quanto concerne l'ammortamento, gli interessi, gli altri oneri e la scadenza (art. 28).

La Banca è autorizzata a richiamare una somma adeguata sul capitale sottoscritto e non versato e assoggettato a richiamo ogni qualvolta essa deve versare interessi, ammortamenti o affrontare altri impegni inerenti a mutui oppure assunti in rapporto con garanzie computabili sul proprio capitale ordinario.

Capitolo IV: Competenze di mutuo e altre competenze suppletive

La Banca è autorizzata a mutuare fondi nei Paesi membri o altrove e a fornire tutte le fideiussioni che ritiene opportune (art. 23). I Paesi membri non possono né mantenere né imporre restrizioni alla facoltà di pagamento della Banca (art. 27). Se il valore nominale della valuta di uno Stato membro è ridotta rispetto all'unità di conto della Banca, lo Stato versa alla Banca una somma necessaria per mantenere il valore della sottoscrizione. Ove il valore aumenti, la Banca versa allo Stato una somma compensativa (art. 28).

Capitolo V: Organizzazione e gestione

Tutte le competenze della Banca sono assegnate al Consiglio dei Governatori. Segnatamente, quest'ultimo formula direttive generali concernenti la politica creditizia della Banca. Ciascun Stato membro designa un governatore o un governatore supplente (art. 29 e 30).

Il Consiglio d'amministrazione è incaricato di dirigere le operazioni generali della Banca. Esso si riunisce presso la sede della Banca ogni qualvolta gli affari lo esigono. 12 membri sono eletti da parte degli Stati membri regionali e 6 da parte degli Stati membri non regionali (art. 33).

Ciascun Stato membro dispone di 625 voti più un voto per ogni azione del capitale azionario della Banca. Se il Consiglio d'amministrazione vota, ciascun amministratore dispone del numero di voti che hanno contribuito alla sua elezione e deve emetterli in blocco. Salvo in casi esplicitamente previsti, tutti i problemi sono decisi alla maggioranza dei voti riuniti dagli Stati membri rappresentati nell'assemblea (art. 35).

La Banca, il suo presidente, i vicepresidenti, i funzionari e gli agenti non intervengono negli affari politici di uno Stato membro (art. 38).

Capitolo VI:

Recesso e sospensione degli Stati membri; sospensione e cessazione delle operazioni della Banca

Ogni Stato membro può recedere in qualsiasi momento dalla Banca mediante un termine di 6 mesi rivolgendo una notificazione scritta alla sede della Banca (art. 43).

Se il Consiglio d'amministrazione ritiene che uno Stato manchi a uno qualsiasi dei propri obblighi verso la Banca, può sospenderlo nella qualità di membro. Quando uno Stato cessa d'essere membro, la Banca prende provvedimenti per riscattargli le azioni (art. 44). La Banca può porre fine alle proprie operazioni mediante decisione del Consiglio dei Governatori presa a maggioranza dei voti attribuiti agli Stati membri, comprendente una maggioranza del totale dei voti attribuiti agli Stati membri regionali (art. 47).

Capitolo VII:

Statuto, immunità, esenzioni e privilegi

Per conseguire il proprio fine e esercitare le sue funzioni la Banca gode di personalità internazionale piena e integra. A tal fine, essa può concludere accordi con gli Stati membri o non membri come anche con altre organizzazioni internazionali (art. 50). I suoi statuti, immunità e privilegi concorrono a tal fine. A prescindere da alcune eccezioni, la Banca, i suoi beni e averi godono dell'immunità di giurisdizione sul territorio di ciascun Stato membro (art. 52). I beni e averi nonché gli archivi della Banca sono esenti da perquisizioni e confische (art. 53). La Banca gode di privilegi in materia di comunicazioni. Ciascun Stato membro della Banca applica alle comunicazioni ufficiali di quest'ultima il regime che accorda alle comunicazioni ufficiali degli altri Stati membri (art. 55). Tutti i membri del personale della Banca godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti ufficialmente (art. 56). Il personale e la Banca godono di immunità fiscale (art. 57).

Capitolo VIII:**Emendamenti, interpretazione, arbitrato**

Ogni proposta intesa a modificare l'Accordo dev'essere approvata dai $\frac{2}{3}$ degli Stati membri, disponenti dei $\frac{3}{4}$ dei voti attribuiti agli Stati membri, comprendente i $\frac{2}{3}$ degli Stati membri regionali, disponenti dei $\frac{3}{4}$ dei voti attribuiti agli Stati membri regionali (art. 60). Le vertenze tra la Banca e il governo di uno Stato membro sottostanno all'arbitrato di un tribunale di 3 arbitri. Le parti nominano ciascuna un arbitro. Il terzo arbitro è designato da un'altra istanza menzionata in un regolamento adottato dal Consiglio dei Governatori (art. 62).

**Decreto federale
concernente l'adesione della Svizzera alla Banca
africana di sviluppo**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1980 ¹⁾,
decreta:

Art. 1

È approvato l'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo.

Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato a prendere i provvedimenti necessari per l'adesione della Svizzera alla Banca africana di sviluppo.

Art. 3

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (art. 89 cpv. 3 lett. b).

¹⁾ FF 1980 II 985

Accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo

I Governi nel cui nome il presente accordo è firmato,

Risoluti a rafforzare la solidarietà africana mediante la cooperazione economica tra Stati africani,

Considerando la necessità di accelerare la valorizzazione di vaste risorse umane e naturali, al fine di stimolare lo sviluppo economico e il progresso sociale della regione,

Coscienti della necessità di coordinare i piani nazionali di sviluppo economico e sociale per promuovere la crescita armoniosa dell'insieme delle economie africane, nonché l'espansione del commercio esterno africano e, segnatamente, degli scambi interafricani,

Riconoscendo che la creazione di un'istituto finanziario comune a tutti i Paesi africani faciliterebbe la realizzazione degli scopi prefissi,

Convinti che un'associazione tra Paesi africani ed extraafricani consentirebbe di procurare, per il tramite di siffatto istituto, una massa supplementare di capitali internazionali atti a promuovere lo sviluppo economico e il progresso sociale della regione, nell'interesse di tutti i partecipanti al presente accordo,

Hanno convenuto di istituire, con le presenti, la Banca africana di sviluppo (detta appresso «Banca»), disciplinata dalle disposizioni seguenti:

Capitolo I **Scopo, funzioni, membri e struttura**

Articolo 1 Scopo

Lo scopo della Banca consiste nel contribuire allo sviluppo economico e al progresso sociale degli Stati membri regionali, individualmente e collettivamente.

Articolo 2 Funzioni

¹ Per conseguire lo scopo, la Banca esercita le funzioni seguenti:

- a. Utilizza le risorse a sua disposizione per finanziarie progetti e programmi

¹⁾ Dal testo originale francese.

di investimento intesi allo sviluppo economico e sociale degli Stati membri regionali, conferendo la priorità segnatamente a:

- i) Progetti o programmi che, per natura o ampiezza, interessano parecchi Stati membri; o
 - ii) Progetti o programmi volti a rendere le economie dei Membri viepiù complementari e a sviluppare in modo ordinato il loro commercio esterno;
- b. Svolge da sola o in partecipazione la selezione, lo studio e la preparazione di progetti, imprese o attività per tale sviluppo;
 - c. Mobilita e aumenta in Africa, e fuori, le risorse destinate al finanziamento di tali progetti e programmi di investimento;
 - d. In generale, promuove l'investimento in Africa di capitali pubblici e privati in progetti o programmi atti a contribuire allo sviluppo economico e al progresso sociale degli Stati membri regionali;
 - e. Fornisce l'assistenza tecnica necessaria, in Africa, per lo studio, la preparazione, il finanziamento e l'esecuzione di progetti e programmi di sviluppo; e
 - f. Svolge le altre attività e fornisce gli altri servizi utili al conseguimento dello scopo.

² Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca dovrebbe cooperare con gli organismi nazionali, regionali e subregionali di sviluppo in Africa. All'uopo, essa persegue la cooperazione con altre organizzazioni internazionali di finalità analoga e con altre istituzioni interessate allo sviluppo dell'Africa.

³ In tutte le decisioni, la Banca si fonda sulle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente accordo.

Articolo 3 Membri e competenza geografica

¹ Può divenire membro regionale della Banca qualsiasi Paese africano che abbia lo statuto di Stato indipendente. Esso diviene membro conformemente al paragrafo 1, oppure al paragrafo 2 dell'articolo 64 del presente accordo.

² La regione i cui Paesi possono divenire membri regionali della Banca e alla quale quest'ultima può estendere la propria attività in materia di sviluppo (regione designata, nel presente accordo, con «Africa» oppure «africano», secondo i casi) comprende il continente africano e le isole d'Africa.

³ I Paesi non regionali, che già sono o che divengono membri del Fondo africano per lo sviluppo, o che versano o hanno versato contributi al detto Fondo secondo condizioni e modalità equivalenti a quelle del suo accordo istitutivo, possono essere ammessi quali membri della Banca, alle rispettive date, conformemente alle norme generali emanate dal Consiglio dei governatori. Tali norme generali possono essere emendate dal Consiglio dei governatori solo alla maggioranza dei due terzi dei governatori, comprendente i due terzi dei governatori dei membri non regionali, il tutto rappresentante almeno i tre quarti dei voti attribuiti agli Stati membri.

Articolo 4 Struttura

La Banca è dotata di un Consiglio dei governatori, di un Consiglio d'amministrazione, di un Presidente e di almeno un Vicepresidente, come anche dei funzionari e del personale necessari per l'esecuzione delle mansioni da essa definite.

Capitolo II
Capitale**Articolo 5** Capitale autorizzato

¹ a. Il capitale azionario autorizzato della Banca è di 250 milioni di unità di conto. Esso si suddivide in 25 000 azioni, ciascuna d'un valore nominale di 10 000 unità di conto, offerte alla sottoscrizione degli Stati membri.

b. Il valore dell'unità di conto è di 0,88867088 grammi d'oro fino.

² Il capitale autorizzato consta d'azioni da liberarsi interamente e d'azioni assoggettate a richiamo. L'equivalente di 125 milioni d'unità di conto è liberato, e l'equivalente di 125 milioni di unità di conto è assoggettato a richiamo, giusta le finalità enunciate al paragrafo 4a dell'articolo 7 del presente accordo.

³ Con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, il capitale azionario autorizzato può essere aumentato nei modi e nei momenti ritenuti opportuni dal Consiglio dei governatori. Salvo in caso di aumento di capitale consecutivo alla sottoscrizione iniziale di uno Stato membro, la decisione del Consiglio va presa alla maggioranza dei due terzi dei governatori, rappresentante almeno i tre quarti dei voti attribuiti agli Stati membri.

⁴ Il capitale azionario autorizzato, come anche ogni suo aumento, sono aperti alla sottoscrizione dei membri regionali e non regionali, talché ciascun gruppo dispone, per la sottoscrizione, di un numero d'azioni che, se fosse interamente sottoscritto, si tradurrebbe nella fruizione dei due terzi del totale dei voti, per i membri regionali, e di un terzo per quelli non regionali.

Articolo 6 Sottoscrizione delle azioni

¹ Ciascuno Stato membro sottoscrive inizialmente la propria parte d'azioni al capitale della Banca. La sottoscrizione iniziale di ciascun membro va costituita, in parti uguali, d'azioni da liberare interamente e d'azioni assoggettate a richiamo. Il numero iniziale d'azioni da sottoscrivere da parte d'uno Stato, che divenga membro conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 64 del presente accordo, è quello previsto nell'allegato A, che ne forma parte integrante. Il numero iniziale d'azioni da sottoscrivere, da parte degli altri membri, è determinato dal Consiglio dei governatori.

² In caso d'aumento del capitale azionario non unicamente consecutivo alla sottoscrizione iniziale di uno Stato membro, ciascuno Stato membro ha il diritto di sottoscrivere, secondo condizioni e modalità uniformi stabilite dal Consiglio dei governatori, una frazione dell'aumento, equivalente al rapporto tra il numero delle azioni da esso già sottoscritte e il capitale azionario della Banca. Tuttavia, nessun membro è obbligato a sottoscrivere una frazione qualsiasi dell'aumento.

³ Uno Stato membro può chiedere alla Banca d'aumentare la sua sottoscrizione, giusta condizioni e modalità determinate dal Consiglio dei governatori.

⁴ Le azioni inizialmente sottoscritte dagli Stati che divengono membri conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 64 del presente accordo sono emesse alla pari. Le altre azioni sono emesse alla pari, tranne se, in circostanze particolari, il Consiglio dei governatori decidesse altrimenti, a maggioranza assoluta dei voti attribuiti agli Stati membri.

⁵ La responsabilità incorsa per le azioni della Banca è limitata alla parte non versata del loro prezzo di emissione.

⁶ Le azioni non possono essere costituite in pegno né, in qualsiasi modo, gravate di oneri. Esse possono essere cedute soltanto alla Banca.

Articolo 7 Pagamento delle sottoscrizioni

¹ a. La somma inizialmente sottoscritta del capitale azionario della Banca, liberabile interamente da parte di uno Stato che ne diviene membro conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 64, va pagata in sei rate, di cui la prima costituisce il 5%, la seconda il 35% e le ultime quattro il 15% della somma.

b. Il primo versamento va fatto dal governo interessato innanzi o alla data del deposito, in nome suo, dello strumento di ratificazione o d'accettazione del presente accordo, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 64. Il secondo versamento scade l'ultimo giorno del semestre successivo all'entrata in vigore dell'accordo, o alla data del deposito se questa è posteriore. Il terzo versamento scade l'ultimo giorno dei 18 mesi successivi all'entrata in vigore dell'accordo. Gli ultimi tre versamenti scadono via via l'ultimo giorno del 1° anno successivo alla scadenza precedente.

² Le somme inizialmente sottoscritte dagli Stati membri della Banca, concernenti il capitale azionario liberabile interamente, vanno versate in oro o in valuta convertibile. Il Consiglio dei governatori determina il modo di pagamento delle altre somme sottoscritte dagli Stati membri e riguardanti il capitale azionario liberabile interamente.

³ Il Consiglio dei governatori stabilisce le date per il versamento delle somme sottoscritte dagli Stati membri al capitale azionario della Banca, da liberare interamente, nel caso in cui il paragrafo 1 del presente articolo non fosse applicabile.

- ⁴ a. Le somme sottoscritte al capitale azionario richiamabile vanno richiamate soltanto giusta le modalità e nelle date che la Banca stabilirà, allorché tali somme le occorreranno per affrontare impegni derivanti dai capoversi b e d del paragrafo 1 dell'articolo 14, e sempreché detti impegni corrispondano sia a mutui, i cui ammontari sono stati integrati nelle risorse ordinarie in capitale della Banca, sia a garanzie che impegnano tali risorse.
- b. In caso di richiamo, il pagamento può avvenire, a scelta dello Stato membro interessato, in oro, in valuta convertibile, oppure nella valuta richiesta affinché la Banca possa adempiere agli impegni che hanno motivato il richiamo.
- c. I richiami per le sottoscrizioni non liberate riguardano una percentuale uniforme di tutte le azioni richiamabili.
- ⁵ La Banca determina il luogo in cui si effettuano i pagamenti previsti nel presente articolo, con la riserva che, sino alla prima assemblea del Consiglio dei governatori, prevista all'articolo 66 del presente accordo, il primo versamento, indicato nel paragrafo 1 del presente articolo, venga fatto all'istituzione mandataria (Trustee) menzionata in detto articolo 66.

Articolo 8 Fondi speciali

- ¹ La Banca può istituire, o incaricarsi di gestire, fondi speciali, destinati a finalità rientranti nell'ambito delle proprie funzioni. Essa è facoltata a ricevere, conservare, impiegare, impegnare o utilizzare in altro modo le risorse ascritte a tali fondi speciali.
- ² Le risorse di detti fondi sono e rimangono separate e indipendenti dalle risorse ordinarie in capitale della Banca, conformemente all'articolo 11 del presente accordo.
- ³ La Banca adotta le regole e i regolamenti speciali, eventualmente necessari per gestire e utilizzare detti fondi, a condizione che:
- tali regole e regolamenti speciali siano adottati con riserva del paragrafo 4 dell'articolo 7 e degli articoli 9 a 11, come anche delle disposizioni del presente accordo che concernono espressamente le risorse ordinarie in capitale o le operazioni ordinarie della Banca;
 - tali regole e regolamenti speciali risultino conformi alle disposizioni del presente accordo che concernono espressamente le risorse o le operazioni speciali della Banca; e che,
 - nel caso in cui tali regole e regolamenti speciali non si applicassero, i fondi speciali vengano retti dalle disposizioni del presente accordo.

Articolo 9 Risorse ordinarie in capitale

Ai fini del presente accordo, l'espressione «risorse ordinarie in capitale» include:

- a. il capitale azionario autorizzato della Banca, sottoscritto conformemente all'articolo 6 del presente accordo;
- b. le somme provenienti da mutui contratti dalla Banca, in virtù dei poteri conferite dal capoverso a dell'articolo 23 del presente accordo, e alle quali s'applica il paragrafo 4 dell'articolo 7 del presente accordo concernente l'obbligo di richiamo;
- c. le somme ricevute in restituzione di mutui consentiti sui mezzi di cui ai capoversi a e b del presente articolo;
- d. i redditi da mutui consentiti sui mezzi surriferiti e quelli delle garanzie cui s'applica il paragrafo 4 dell'articolo 7 del presente accordo concernente l'obbligo di richiamo; infine
- e. tutti gli altri ammontari o redditi ricevuti dalla Banca che non rientrano nelle sue risorse speciali.

Articolo 10 Risorse speciali

¹ Ai fini del presente accordo, l'espressione «risorse speciali» designa le risorse dei fondi speciali e comprende:

- a. le risorse versate per costituire fondi speciali;
- b. le somme mutate per qualsiasi fondo speciale, compreso il fondo speciale di cui al paragrafo 6 dell'articolo 24 del presente accordo;
- c. le somme rimborsate su mutui o garanzie, finanziati mediante risorse di un fondo speciale, che ritornano a detto fondo, conformemente alle regole e regolamenti applicabili al medesimo;
- d. i redditi da operazioni per le quali la Banca impiega o impegna talune risorse o somme surriferite, purché le regole e i regolamenti applicabili al fondo speciale interessato li attribuiscano al medesimo;
- e. tutte le altre risorse a disposizione di un fondo speciale.

² Ai fini del presente accordo, l'espressione «risorse speciali ascritte a un fondo speciale» comprende le risorse, le somme e i redditi di cui al paragrafo precedente, che, secondo il caso, sono versati, attribuiti, messi a disposizione, o restituiti a detto fondo, oppure mutuiati da esso conformemente alle regole e ai regolamenti al medesimo applicabili.

Articolo 11 Separazione delle risorse

¹ Le risorse ordinarie in capitale della Banca vanno sempre, e per ogni aspetto, mantenute, impiegate, impegnate, investite o in altro modo utilizzate separatamente dalle risorse speciali. Ciascun fondo speciale, le sue risorse e i suoi conti permangono totalmente distinti dagli altri fondi speciali, dalle loro risorse e dai loro conti.

² Le risorse ordinarie in capitale della Banca non vanno in nessun caso impegnate o utilizzate per coprire le perdite o gli impegni derivanti da operazioni, o da altre attività, di un fondo speciale. Le risorse speciali ascritte a un fondo

speciale non vanno, in nessun caso, impegnate o utilizzate per coprire le perdite o gli impegni derivanti da operazioni, o altre attività, della Banca, finanziate mediante le sue risorse ordinarie in capitale o le risorse speciali ascritte a un altro fondo speciale.

³ Nelle operazioni e altre attività di un fondo speciale, la responsabilità della Banca è limitata alle risorse speciali ascritte a detto fondo e che sono a disposizione della Banca.

Capitolo III **Operazioni**

Articolo 12 Impiego delle risorse

Le risorse e le istituzioni, di cui la Banca dispone, vanno impiegate esclusivamente per consentirle di raggiungere la propria finalità e d'adempiere le funzioni elencate negli articoli 1 e 2.

Articolo 13 Operazioni ordinarie e speciali

¹ Le operazioni della Banca si suddividono in operazioni ordinarie e operazioni speciali.

² Le operazioni ordinarie sono finanziate mediante le risorse ordinarie in capitale.

³ Le operazioni speciali sono finanziate mediante le risorse speciali.

⁴ Gli stati finanziari della Banca espongono separatamente le operazioni ordinarie e quelle speciali. La Banca adotta le regole e i regolamenti necessari per garantire la separazione effettiva di questi due tipi di operazione.

⁵ Le spese direttamente derivanti dalle operazioni ordinarie vanno computate sulle risorse ordinarie in capitale della Banca; le spese derivanti direttamente dalle operazioni speciali vanno computate sulle risorse speciali corrispondenti. Le altre spese sono regolate giusta le decisioni della Banca.

Articolo 14 Beneficiari e metodi operativi

¹ La Banca, nell'ambito delle proprie operazioni, può procurare mezzi di finanziamento, o aprire vie per ottenerne, a qualsiasi Stato membro regionale, a qualsiasi ente pubblico o sottodivisione politica d'un tale Stato, a qualsiasi altra istituzione o impresa situata sul territorio di uno Stato membro regionale, come anche alle organizzazioni o istituzioni internazionali o regionali che si interessano allo sviluppo dell'Africa. Con riserva delle disposizioni del presente capitolo, la Banca può effettuare le proprie operazioni in uno dei modi seguenti:

- a. accordando mutui diretti, oppure partecipando a tali mutui, mediante
 - i) le risorse provenienti dal proprio capitale azionario liberato e non impegnato e, fatto salvo l'articolo 20 del presente accordo, le proprie riserve d'attivo; o
 - ii) gli ammontari corrispondenti alle risorse speciali; oppure
- b. accordando mutui diretti, o partecipando a tali mutui, mediante somme mutuate, o altrimenti acquistate, per integrarle nelle risorse ordinarie in capitale o nelle risorse speciali; oppure
- c. investendo le somme, di cui ai capoversi a e b del presente paragrafo, nel capitale sociale di un'istituzione o di un'impresa; oppure
- d. garantendo, completamente o parzialmente, i prestiti consentiti da altri.

² Le disposizioni del presente accordo che si applicano ai mutui diretti consentibili dalla Banca, conformemente ai capoversi a e b del paragrafo precedente, s'applicano parimente alla sua partecipazione a qualsiasi mutuo diretto accordato conformemente ai termini dell'uno o dell'altro dei surriferiti capoversi. Analogamente, le disposizioni dell'accordo che si applicano alle garanzie di mutui consentiti dalla Banca, conformemente al capoverso d del precedente paragrafo, sono applicabili nei casi in cui la Banca ne garantisce soltanto una parte.

Articolo 15 Limiti delle operazioni

¹ L'ammontare totale implicato nelle operazioni ordinarie della Banca non deve, in nessun momento, superare il totale del capitale sottoscritto e non gravato della Banca, delle riserve e dell'attivo compreso nelle risorse ordinarie in capitale, con l'esclusione, tuttavia, della riserva speciale prevista all'articolo 20 del presente accordo.

² L'ammontare totale implicato nelle operazioni speciali della Banca, nell'ambito di un fondo speciale, non deve, in nessun momento, superare la somma totale delle risorse speciali, non gravate, ascritte a detto fondo.

³ Nel caso di prestiti accordati su somme mutuate dalla Banca, cui s'applichi il paragrafo 4a dell'articolo 7 del presente accordo concernente l'obbligo di richiamo, l'ammontare totale dei mezzi mutuati, ancora da pagare alla Banca in una determinata valuta, non deve, in nessun momento, superare la somma totale della rimanenza versabile per le somme che la Banca ha mutuato e che sono rimborsabili nella stessa valuta.

⁴ a. Nel caso d'investimenti effettuati, conformemente al paragrafo 1c dell'articolo 14 del presente accordo, mediante risorse ordinarie in capitale della Banca, il totale implicato non deve, in nessun momento, superare il 10% dell'ammontare globale del capitale azionario della Banca interamente liberabile, delle riserve e degli attivi compresi nelle sue risorse ordinarie in capitale, esclusa, tuttavia, la riserva speciale prevista all'articolo 20 del presente accordo.

- b. L'ammontare d'un investimento particolare, di cui al capoverso precedente, non deve, nel momento in cui avviene, superare una percentuale del capitale sociale dell'istituzione o dell'impresa interessata, determinata dal Consiglio dei governatori per tutti gli investimenti effettuati conformemente al paragrafo 1c dell'articolo 14 del presente accordo. In nessun caso la Banca cercherà, mediante tali investimenti, di garantirsi una partecipazione dominante nell'istituzione o nell'impresa di cui si tratta.

Articolo 16 Fornitura della valuta per i mutui diretti

La Banca, nell'accordare mutui diretti, fornisce al mutuatario le valute, diverse dalla moneta (qui appresso detta «locale») dello Stato membro sul cui territorio si eseguirà il progetto, necessarie per affrontarne le spese in divise, rimanendo tuttavia inteso che la Banca, accordando tali mutui diretti, può fornire i mezzi finanziari per coprire le spese locali riguardanti detto progetto:

- a. nel caso in cui essa lo può fare, fornendo la moneta locale senza vendere una parte qualsiasi dei propri averi in oro o in valute convertibili; oppure
- b. quando, secondo il parere della Banca, le spese locali, assunte per il progetto, rischiano di provocare indebite perdite per la bilancia dei pagamenti del Paese ove esso si esegue oppure di gravare indebitamente tale bilancia, e quando la somma del finanziamento delle spese locali assicurato dalla Banca non supera una frazione ragionevole delle spese locali totali assunte per l'esecuzione del progetto.

Articolo 17 Principi di gestione

¹ Per le sue operazioni, la Banca si conformerà ai seguenti principi:

- a.
 - i) le operazioni della Banca dovranno, salvo circostanze speciali, garantire il finanziamento di progetti o gruppi di progetti determinati, segnatamente di quelli rientranti in un programma di sviluppo nazionale o regionale di urgente realizzazione per il progresso economico o sociale degli Stati membri regionali. Tuttavia, la Banca potrà accordare, o garantire, prestiti di carattere globale alle banche nazionali africane di sviluppo, e ad altre istituzioni adeguate, onde permettere loro di finanziare taluni progetti di tipo determinato, utili, pur nel loro specifico campo, anche alle finalità della Banca;
 - ii) nella scelta dei progetti appropriati, la Banca trarrà norma dal paragrafo 1a dell'articolo 2 del presente accordo, nonché dal contributo che essi apporteranno alla realizzazione del proprio scopo, piuttosto che dal tipo stesso dei progetti. Essa presterà particolare attenzione alla scelta di progetti multinazionali appropriati;
- b. la Banca non finanzia un progetto sul territorio di uno Stato membro se quest'ultimo si oppone;

- c. la Banca desisterà dal finanziare un progetto nella misura in cui, a suo parere, il beneficiario potrebbe procurarsi altrove le somme o le agevolazioni necessarie, a condizioni ragionevoli;
- d. il provento di un mutuo, di un investimento, o altro finanziamento attuato nell'ambito delle operazioni ordinarie della Banca, servirà ad acquistare, unicamente nei Paesi membri, beni e servizi ivi prodotti, eccetto qualora il Consiglio d'amministrazione, con un voto rappresentante i due terzi almeno dell'insieme delle voci, autorizzasse l'acquisto di beni e servizi in un Paese non membro, o prodotti da un Paese non membro, dacché circostanze particolari rendono comodo siffatto acquisto, il Paese in questione essendo, ad esempio, fornitore alla Banca di somme importanti. Comunque, per quanto concerne un aumento del capitale azionario, il Consiglio dei governatori potrà decidere che l'acquisto di beni e servizi, tramite il provento dell'aumento, venga fatto unicamente nei Paesi che vi avranno partecipato;
- e. la Banca, concedendo o garantendo un mutuo, attribuirà la dovuta importanza all'esame della capacità del mutuatario, rispettivamente del garantito, di affrontare gli impegni inerenti al mutuo stesso;
- f. la Banca, concedendo o garantendo un mutuo, accerterà se l'interesse e gli altri oneri siano ragionevoli, nonché ben adeguati, in una con lo scadenzario di rimborso, alla natura del progetto;
- g. la Banca, se accorda un prestito diretto, autorizzerà il mutuatario ad attingervi unicamente per coprire spese relative al progetto, man mano che queste verranno effettuate;
- h. la Banca adotterà disposizioni per assicurare che il provento di un mutuo, da essa consentito o garantito, venga impiegato esclusivamente per i fini che avranno motivato il negozio, attribuendo la debita importanza alle considerazioni di economicità e di redditività;
- i. la Banca procurerà di mantenere una ragionevole diversificazione nei propri investimenti in capitale sociale;
- j. la Banca applicherà i principi d'una sana gestione finanziaria alle proprie operazioni e, segnatamente, ai propri investimenti in capitale sociale. Essa non assumerà responsabilità alcuna nella direzione di un istituto o di un'impresa per il fatto d'avervi collocato danaro;
- k. quando avesse garantito un prestito accordato da altri mutuanti, la Banca riceverà una conveniente indennità di rischio.

² La Banca adotterà regole e regolamenti adeguati per esaminare i progetti ad essa sottoposti.

Articolo 18 Condizioni e modalità per i mutui diretti e le garanzie

¹ Nel caso di mutui diretti consentiti dalla Banca, il contratto:

- a. determina, conformemente ai principi di gestione del paragrafo 1 dell'articolo 17 del presente accordo e con riserva delle altre disposizioni di

questo capitolo, tutte le condizioni e modalità relative al mutuo di cui si tratta, segnatamente per quanto concerne l'ammortamento, l'interesse e gli altri oneri, come anche le scadenze e le date di pagamento; e in particolare,

- b. prevede che, con riserva del paragrafo 3c del presente articolo, i versamenti, a titolo di ammortamento, interesse, provvigione o altro onere, vengano effettuati nella valuta mutuata salvo se — nel caso di un mutuo diretto accordato nell'ambito di operazioni speciali — le regole e i regolamenti pertinenti dispongono altrimenti.

² Nel caso di prestiti garantiti dalla Banca, il contratto di garanzia:

- a. determina, conformemente ai principi di gestione del paragrafo 1 dell'articolo 17 del presente accordo e con riserva delle altre disposizioni di questo capitolo, tutte le condizioni e le modalità della garanzia di cui si tratta, segnatamente quelle che si riferiscono a proventi, provvigioni e altri costi pagabili alla Banca, e, in particolare,
- b. prevede che, con riserva del paragrafo 3c del presente articolo, i versamenti fatti alla Banca, a titolo di contratto di garanzia, vengano effettuati nella valuta mutuata salvo se — nel caso di un mutuo diretto accordato nell'ambito di operazioni speciali — le regole e i regolamenti pertinenti dispongono altrimenti; e
- c. prevede parimente che la Banca possa por fine alla propria responsabilità, riguardante il servizio degli interessi, se, per difetto del mutuatario e, all'occorrenza, del garantito, essa s'offre di acquistare le obbligazioni, o altri titoli garantiti, alla pari, più gli interessi scaduti a una data specificata nella propria offerta.

³ Nel caso di prestiti direttamente accordati o garantiti da essa, la Banca:

- a. nello stabilire le condizioni e le modalità dell'operazione, tiene debitamente conto delle condizioni e modalità, giusta le quali essa ha ottenuto le somme corrispondenti;
- b. nel caso in cui il mutuatario non sia uno Stato membro, può, se lo ritiene opportuno, esigere che lo Stato membro, sul cui territorio vien eseguito il progetto, oppure un organismo pubblico o un'istituzione pubblica di detto Stato gradita dalla Banca, garantisca il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e degli altri oneri inerenti al mutuo;
- c. indica espressamente la valuta in cui devono essere effettuati tutti i pagamenti dovute per contratto. Tuttavia, tali pagamenti possono sempre, a volontà del mutuatario, venir effettuati in oro o in divise convertibili, oppure, col consenso della Banca, in qualsiasi altra moneta; e
- d. può imporre le altre condizioni che ritenga opportune, considerando sia gli interessi dello Stato membro direttamente in causa nel progetto, sia gli interessi dell'insieme degli Stati membri.

Articolo 19 Provvigioni e canoni

¹ La Banca riscuote una provvigione sui prestiti diretti che accorda e sulle garanzie che fornisce nell'ambito delle proprie operazioni ordinarie. Tale provvigione, pagabile a intervalli regolari, è calcolata secondo l'entità di ciascun mutuo o garanzia al tasso dell'1% annuo almeno, tranne ove la Banca, dopo i primi 10 anni d'attività, decidesse di modificare tali tassi minimi a maggioranza dei due terzi degli Stati membri, rappresentanti almeno i tre quarti delle voci ad essi attribuite.

² La Banca, quando garantisce un mutuo nell'ambito delle proprie operazioni ordinarie, riscuote, sulla parte non rimborsata, un canone di garanzia, pagabile a intervalli regolari, il cui tasso è stabilito dal Consiglio d'amministrazione.

³ Gli altri canoni pagabili alla Banca per le sue operazioni ordinarie, come anche le provvigioni, i canoni di garanzia e gli oneri diversi inerenti alle operazioni speciali, sono determinati dal Consiglio d'amministrazione.

Articolo 20 Riserva speciale

La somma delle provvigioni riscosse dalla Banca, in virtù dell'articolo 19 del presente accordo, è costituita in riserva speciale, mediante la quale la Banca affronta i propri impegni conformemente all'articolo 21. La riserva speciale va mantenuta in stato di liquidità e nella forma, autorizzata dal presente accordo, decisa dal Consiglio d'amministrazione.

Articolo 21 Metodi della Banca per adempiere ai propri impegni in caso di carenza (operazioni ordinarie)

¹ La Banca è autorizzata, conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 7 del presente accordo, a richiamare una parte adeguata del capitale sottoscritto, non versato e richiamabile, ogni qualvolta ne abbisogni per affrontare i pagamenti contrattuali di interessi, altri oneri o ammortamenti, concernenti i suoi mutui, o per adempiere agli impegni relativi a pagamenti analoghi imputabili sulle proprie risorse ordinarie in capitale e concernenti i prestiti da essa garantiti.

² La Banca può, in caso di carenza reputabile di lunga durata e riguardante un mutuo da essa accordato o garantito nell'ambito delle proprie operazioni ordinarie, richiamare frazioni addizionali del capitale soggetto a richiamo, che non devono però, per un determinato anno, superare l'1% delle sottoscrizioni totali degli Stati membri:

- a. onde liberarsi, mediante riscatto prima della scadenza o in altro modo, dei propri impegni concernenti la totalità o la parte non rimborsata d'un prestito da essa garantito e per cui il debitore è inadempiente; e

- b. onde liberarsi, mediante riscatto o in qualsiasi altro modo, dei propri impegni relativi alla totalità o a una parte dei suoi mutui non rimborsati.

Articolo 22 Metodi per affrontare gli impegni derivanti da mutui contratti per i fondi speciali

I pagamenti, mediante i quali la Banca si libera da qualsiasi impegno da essa assunto mutuando somme da integrare alle risorse speciali ascritte a un fondo speciale, sono imputabili:

- i) anzitutto, alle riserve allestite a tale scopo per detto fondo speciale o nell'ambito del medesimo; poscia
- ii) a tutti gli altri averi disponibili nelle risorse speciali ascritte a detto fondo speciale.

Capitolo IV

Potere di contrarre mutui ed altri poteri suppletivi

Articolo 23 Poteri generali

Oltre ai poteri conferitile da altre disposizioni del presente accordo, la Banca è facoltata a:

- a. prendere a prestito fondi negli Stati membri o altrove e, all'uopo, fornire le garanzie o altre sicurezze che ritenga opportune, con riserva che:
 - i) prima di cedere le proprie obbligazioni sul mercato dei capitali di uno Stato membro, essa ne abbia ottenuto il consenso;
 - ii) prima di stilare le proprie obbligazioni nella valuta di uno Stato membro, essa ne abbia ottenuto il consenso; e
 - iii) quando le somme da mutuare vanno integrate nelle risorse ordinarie in capitale, essa ottenga, ove occorra, il consenso degli Stati membri di cui ai capoversi i) e ii) del presente paragrafo, affinché le somme mutate possano essere scambiate con altre valute, senza restrizione alcuna;
- b. acquistare e vendere titoli da essa emessi o garantiti, o in cui ha collocato fondi, fatto salvo il consenso dello Stato membro sul territorio del quale i detti titoli devono essere acquistati o venduti;
- c. garantire o sottoscrivere definitivamente titoli in cui ha fatto investimenti, per facilitarne la vendita;
- d. collocare i fondi, di cui non abbisogna, in obbligazioni, da essa determinate, e investire in titoli negoziabili i fondi di pensioni o fondi analoghi da essa detenuti;
- e. svolgere le operazioni connesse con la sua attività, segnatamente promuovere l'istituzione di consorzi di finanziamento, consoni al suo scopo e alla sua funzione;

- f. i) prestare consulenza e assistenza tecnica, ai fini del suo scopo e della sua funzione; e
- ii) se le spese concernenti tali servizi non sono rimborsate, imputarle sul reddito netto della Banca e, durante i primi 5 anni d'attività, devolvere a ciò fino all'1% del proprio capitale azionario liberato, con la condizione che le spese totali dei detti servizi non superino, per ciascun anno del periodo considerato, un quinto di tale percentuale; e
- g. esercitare tutte le altre competenze necessarie o auspicabili per servire il proprio scopo e svolgere le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 24 Competenza di contrarre mutui speciali

¹ La Banca può chiedere a ogni Stato membro regionale di prestarle somme, nella propria valuta, per pagare le spese concernenti beni o servizi, provenienti dal territorio di detto Stato, ma destinati ad un progetto da eseguire sul territorio di un altro Stato membro.

² Lo Stato membro regionale, se non eccepisce difficoltà economiche e finanziarie, a suo parere provocabili o aggravabili dalla concessione di tale mutuo, acconsente alla domanda della Banca. Il mutuo va concesso per un periodo da convenirsi con la Banca, in funzione della durata d'esecuzione del progetto con esso finanziato.

³ Lo Stato membro regionale, tranne ove abbia accettato una impostazione diversa, esige che la somma effettiva globale dei mutui da lui consentiti alla Banca, giusta il presente articolo, non superi mai l'equivalente della sua sottoscrizione al capitale azionario della Banca.

⁴ I prestiti accordati alla Banca, in virtù del presente articolo, fruttano interessi pagati dalla Banca allo Stato mutuante, a un tasso corrispondente al tasso d'interesse medio pagato dalla Banca sui mutui da essa contratti, per i propri fondi speciali, durante il periodo di un anno precedente la conclusione dell'accordo di mutuo. Tale tasso non deve, in nessun caso, superare il tasso massimo stabilito periodicamente dal Consiglio dei governatori.

⁵ La Banca rimborsa il mutuo e paga gli interessi maturati nella valuta dello Stato membro mutuante, o in altra valuta ad esso accetta.

⁶ Tutte le risorse della Banca, procurate conformemente al presente articolo, costituiscono un fondo speciale.

Articolo 25 Annotazioni sui titoli

Sul recto di ogni titolo, garantito o emesso dalla Banca, va chiaramente indicato che il titolo stesso non costituisce un impegno per un governo qualsiasi, a

meno che la responsabilità di un determinato governo sia effettivamente impegnata, nel qual caso ne va fatta menzione espressa sul titolo.

Articolo 26 Valute e determinazione della convertibilità

Se, giusta il presente accordo, occorre

- i) valutare una moneta rispetto a un'altra, all'oro o all'unità di conto, definita all'articolo 5 paragrafo 1b, oppure
 - ii) determinare se una valuta è convertibile,
- spetta alla Banca procedervi, con equità, dopo aver consultato il Fondo monetario internazionale.

Articolo 27 Impiego delle monete

¹ Gli Stati membri non possono mantenere né imporre restrizioni alla facoltà della Banca, o di chiunque riceve fondi da essa, di detenere o impiegare, per fare pagamenti ovunque, le risorse seguenti:

- a. l'oro o le divise convertibili che la Banca riceve dagli Stati membri in pagamento di sottoscrizioni al capitale azionario;
- b. le valute degli Stati membri, acquistate con le disponibilità di oro o di divise convertibili menzionate nel capoverso precedente;
- c. le monete che la Banca si procura mediante mutuo, conformemente al capoverso a dell'articolo 23 del presente accordo, per integrarle alle risorse ordinarie in capitale;
- d. l'oro o le monete che la Banca riceve, a titolo d'ammortamento, interesse, dividendo o altro onere, per i mutui da essa accordati o per gli investimenti da essa effettuati, mediante i fondi citati qui innanzi nei capoversi da a a c, oppure a titolo di provvigione o canone per le garanzie da essa prestate; e
- e. le monete diverse dalla propria che uno Stato membro riceve dalla Banca in caso di ripartizione del reddito netto della medesima, conformemente all'articolo 42 del presente accordo.

² Gli Stati membri non possono mantenere né imporre restrizioni alla facoltà della Banca, o di chiunque riceva fondi da essa, di detenere o impiegare, per fare pagamenti ovunque, la valuta di uno Stato membro ricevuta dalla Banca al di fuori del quadro tracciato nel paragrafo precedente, tranne ove:

- a. tale Stato membro auspichi che l'impiego di detta valuta venga limitato al pagamento di beni prodotti o di servizi forniti sul proprio territorio; o
- b. tale valuta faccia parte delle risorse speciali della Banca ed il suo impiego sottostia a regole e regolamenti speciali.

³ Gli Stati membri non possono mantenere né imporre restrizioni alla facoltà della Banca di detenere o impiegare, per l'ammortamento, gli anticipi o il riscatto totale o parziale delle proprie obbligazioni, valute ricevute in rimborso di mutui diretti concessi sulle sue risorse ordinarie in capitale.

- ⁴ La Banca non utilizza l'oro o le valute che detiene per acquistare altre valute degli Stati membri, salvo
- a. per affrontare i propri obblighi esistenti; o
 - b. in seguito ad una decisione del Consiglio d'amministrazione, presa alla maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti agli Stati membri.

Articolo 28 Mantenimento del valore degli averi della Banca in divise

¹ Se il valore nominale della valuta di uno Stato membro, rispetto all'unità di conto definita al paragrafo 1b dell'articolo 5 del presente accordo, risulta ridotto, oppure il suo tasso di cambio subisce un deprezzamento, secondo la Banca, significativo, tale Stato membro versa a quest'ultima, entro termini ragionevoli, l'ammontare, nella propria valuta, necessario per mantenere il valore di tutti gli averi che la Banca detiene, in tale valuta, a titolo di sottoscrizione.

² Se il valore nominale della valuta di uno Stato membro, rispetto alla suddetta unità di conto, risulta aumentato, oppure il suo tasso di cambio subisce un apprezzamento, secondo la Banca, significativo, quest'ultima versa a detto Stato, entro termini ragionevoli, l'ammontare, nella sua valuta, necessario per mantenere il valore di tutti gli averi che la Banca detiene, in tale valuta, a titolo di sottoscrizione.

³ La Banca può rinunciare all'applicazione del presente articolo quando il valore nominale delle valute di tutti gli Stati membri risulti modificato in proporzione uniforme.

Capitolo V **Organizzazione e gestione**

Articolo 29 Consiglio dei governatori: competenze

¹ Tutti i poteri della Banca sono devoluti al Consiglio dei governatori. Questo, segnatamente, formula direttive generali concernenti la politica della Banca in materia di credito.

² Il Consiglio dei governatori può delegare tutti i suoi poteri al Consiglio d'amministrazione, eccettuati i poteri di:

- a. ridurre il capitale azionario autorizzato della Banca;
- b. istituire fondi speciali o accettarne la gestione;
- c. autorizzare l'adozione d'accordi generali di cooperazione con le autorità dei Paesi africani che non hanno ancora lo statuto di Stati indipendenti, o d'accordi generali di cooperazione con i governi africani non divenuti ancora membri della Banca, come anche la conclusione di accordi analoghi con altri governi e con altre organizzazioni internazionali;

- d. stabilire, su proposta del Consiglio d'amministrazione, la remunerazione e le condizioni di servizio del presidente della Banca;
- e. stabilire la retribuzione degli amministratori e dei loro supplenti;
- f. scegliere periti contabili estranei all'istituto per certificare il bilancio generale e il conto profitti e perdite della Banca e scegliere gli altri periti necessari per la revisione della gestione generale della Banca e per fare rapporto in merito;
- g. approvare, visto il rapporto dei periti contabili, il bilancio generale e il conto profitti e perdite della Banca; e
- h. esercitare tutti gli altri poteri che il presente accordo conferisce espressamente al Consiglio dei governatori.

³ Il Consiglio dei governatori conserva il potere d'esercitare la propria autorità su tutti quei problemi ch'esso avesse delegato al Consiglio d'amministrazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 30 Consiglio dei governatori: composizione

¹ Ciascuno Stato membro è rappresentato nel Consiglio dei governatori e nomina un governatore e un governatore supplente. I governatori, e i loro supplenti, sono cittadini di Stati membri, competentissimi e con vasta esperienza in tema economico e finanziario. Ciascun governatore e ciascun supplente resta in funzione durante 5 anni, su mandato revocabile in ogni momento o rinnovabile, secondo il desiderio dello Stato che l'ha nominato. Nessun supplente è ammesso a votare salvo in caso d'assenza del titolare. In occasione dell'assemblea annuale, il Consiglio sceglie per presidente uno dei governatori, che rimarrà in carica fino all'elezione del presidente all'assemblea annua successiva del Consiglio.

² Nell'esercizio delle loro funzioni, i governatori e i loro supplenti non ricevono retribuzione dalla Banca; quest'ultima può però rimborsar loro le spese ragionevoli che affrontano per presenziare alle assemblee.

Articolo 31 Consiglio dei governatori: procedura

¹ Il Consiglio dei governatori si riunisce in assemblea almeno una volta all'anno, come pure ogniqualvolta lo giudichi opportuno o sia convocato dal Consiglio d'amministrazione. Il Consiglio d'amministrazione convoca le assemblee del Consiglio dei governatori quando 5 Stati membri, oppure un numero minore di Stati membri ma rappresentanti $\frac{1}{4}$ dei voti attribuiti, lo chiedono. Tutte le assemblee del Consiglio dei governatori vanno tenute in Paesi membri regionali.

² Il quorum per ogni assemblea del Consiglio dei governatori è costituito da una maggioranza del numero totale dei governatori o dei loro supplenti rappresentante almeno i due terzi dei voti attribuiti agli Stati membri. Tale quo-

rum comprende la maggioranza dei governatori degli Stati membri regionali, o dei loro supplenti, e almeno 2 governatori degli Stati membri non regionali, o i loro supplenti. Se, per quanto concerne la presenza dei governatori non regionali o dei loro supplenti, non è adempiuta questa doppia esigenza nel termine dei 2 giorni seguenti la data stabilita per la riunione dell'assemblea, detta esigenza può essere lasciata cadere.

³ Il Consiglio dei governatori può, mediante regolamento, istituire una procedura che consenta al Consiglio d'amministrazione, quando lo ritenga opportuno, di ottenere un voto dei governatori, su un determinato problema, senza convocare l'assemblea del Consiglio.

⁴ Il Consiglio dei governatori e il Consiglio d'amministrazione, nella misura in cui quest'ultimo è autorizzato, possono istituire organi sussidiari e adottare le regole e i regolamenti, necessari o adeguati, per condurre gli affari della Banca.

Articolo 32 Consiglio d'amministrazione: competenze

Senza pregiudizio per le competenze conferite al Consiglio dei governatori dall'articolo 29 del presente accordo, il Consiglio d'amministrazione è incaricato della condotta delle operazioni generali della Banca. A tal fine, esso esercita, oltre alle competenze conferitegli espressamente dal presente accordo, tutte le competenze delegategli dal Consiglio dei governatori e in particolare:

- a. su raccomandazione del presidente della Banca, nomina uno o più vicepresidenti della Banca e stabilisce le loro condizioni d'impiego;
- b. prepara il lavoro del Consiglio dei governatori;
- c. secondo le direttive generali date dal Consiglio dei governatori, prende decisioni concernenti i mutui diretti e individuali, le garanzie, i collocamenti in azioni e la presa a prestito di somme da parte della Banca;
- d. determina il tasso d'interesse dei mutui diretti e quello delle commissioni di garanzia;
- e. presenta i conti di ciascun esercizio finanziario, con un rapporto annuo, all'approvazione del Consiglio dei governatori in occasione di ciascuna assemblea annua; e
- f. determina la struttura generale dei servizi della Banca.

Articolo 33 Consiglio d'amministrazione: composizione

¹ Il Consiglio d'amministrazione consta di 18 membri che non sono né governatori né governatori supplenti. 12 membri sono eletti dai governatori degli Stati membri regionali e 6 dai governatori degli Stati membri non regionali. L'elezione avviene conformemente all'allegato B del presente accordo. Nell'elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione, il Consiglio dei governatori tiene debitamente conto dell'alta competenza che i titolari devono

possedere in tema economico e finanziario. Il Consiglio dei governatori può decidere di modificare la composizione del Consiglio d'amministrazione soltanto a maggioranza dei tre quarti del numero totale dei voti attribuiti ai Paesi membri comprendenti, per quanto concerne le disposizioni relative esclusivamente al numero d'amministratori e alla loro elezione da parte dei paesi membri regionali, una maggioranza dei due terzi dei governatori degli Stati membri regionali, e, per quanto concerne le disposizioni relative esclusivamente al numero d'amministratori e alla loro elezione da parte dei Paesi membri non regionali, una maggioranza dei due terzi dei governatori degli Stati membri non regionali.

² Ciascun amministratore nomina un supplente che, in sua assenza, agisce in proprio nome. Gli amministratori e i loro supplenti sono cittadini degli Stati membri; ma un supplente non può avere la stessa cittadinanza dell'amministratore che sostituisce. Un supplente può partecipare alle riunioni del Consiglio d'amministrazione, tuttavia è ammesso a votare soltanto se agisce in vece dell'amministratore che sostituisce.

³ Gli amministratori sono eletti per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili. Essi permangono in funzione fino all'elezione del successore. Se un posto d'amministratore diviene vacante per più di 180 giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio dei governatori, nell'assemblea successiva, elegge un successore, conformemente all'allegato B al presente accordo, per la rimanente durata del mandato. Durante la vacanza, il supplente esercita le competenze dell'amministratore, salvo quella di nominare un supplente.

Articolo 34 Consiglio d'amministrazione: procedura

¹ Il Consiglio d'amministrazione è in sessione permanente alla sede della Banca e si riunisce ogni qualvolta gli affari della Banca lo esigono.

² Il quorum, per qualsiasi riunione del Consiglio d'amministrazione, è costituito dalla maggioranza degli amministratori, rappresentante almeno due terzi dei voti attribuiti agli Stati membri. Tale quorum comprende almeno un amministratore di Stati non regionali, col suo supplente. Se, per quanto concerne la presenza di almeno un amministratore non regionale, il Consiglio non giunge a realizzare questa doppia esigenza, essa potrà essere annullata alla seduta successiva.

³ Il Consiglio dei governatori adotta un regolamento secondo cui uno Stato membro, se già non sia rappresentato nel Consiglio d'amministrazione da un amministratore suo cittadino, può farsi rappresentare alle riunioni di detto Consiglio nelle quali venga esaminata una richiesta da esso formulata o una questione che lo concerne particolarmente.

Articolo 35 Voto

¹ Ciascun Stato membro ha 625 voti, più un voto per ogni azione posseduta del capitale della Banca, con riserva tuttavia, per quanto concerne l'aumento del capitale azionario autorizzato, che il Consiglio dei governatori possa decidere la non attribuzione del diritto di voto per tale aumento e la non attribuzione del diritto di prelazione enunciato al capoverso 2 dell'articolo 6 del presente accordo per l'aumento delle azioni.

² Se il Consiglio dei governatori vota, ciascun governatore dispone dei voti dello Stato membro che rappresenta. Salvo nei casi espressamente previsti nel presente accordo, tutti i problemi su cui il Consiglio dei governatori è chiamato a pronunciarsi sono decisi alla maggioranza dei voti riuniti dagli Stati membri rappresentati all'assemblea.

³ Se il Consiglio d'amministrazione vota, ciascun amministratore dispone del numero di voti che hanno contribuito alla propria elezione e che egli deve emettere in blocco. Salvo nei casi espressamente previsti nel presente accordo, tutti i problemi su cui il Consiglio d'amministrazione è chiamato a pronunciarsi sono decisi alla maggioranza dei voti riuniti dagli Stati membri rappresentati alla riunione.

Articolo 36 Designazione del presidente

Su raccomandazione del Consiglio d'amministrazione, il Consiglio dei governatori elegge il presidente della Banca a maggioranza dei voti attribuiti agli Stati membri, comprendente una maggioranza dei voti attribuiti agli Stati membri regionali. Il presidente è un cittadino di uno Stato membro regionale, competentissimo nei campi che concernono le attività, la gestione e l'amministrazione della Banca. Per la durata del mandato, né il presidente, né i vicepresidenti possono essere governatori, amministratori o supplenti dell'uno o dell'altro. La durata del mandato presidenziale, che è rinnovabile, è di cinque anni. Tuttavia il presidente è sospeso dalle proprie funzioni se il Consiglio d'amministrazione lo decide alla maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti agli Stati membri, comprendente una maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti agli Stati membri regionali. Il Consiglio d'amministrazione designa un presidente ad interim ed informa immediatamente il Consiglio dei governatori della propria decisione, motivandola. Il Consiglio dei governatori decide definitivamente nell'assemblea annuale successiva, ove tale sospensione sia avvenuta nei 90 giorni precedenti l'assemblea, oppure, nel caso contrario, in un'assemblea straordinaria convocata dal proprio presidente. Il Consiglio dei governatori può revocare il presidente dalle proprie funzioni mediante risoluzione adottata alla maggioranza dei voti attribuiti agli Stati membri, comprendente una maggioranza dei voti attribuiti agli Stati membri regionali.

Articolo 37 Funzioni del presidente

¹ Il presidente dirige il Consiglio d'amministrazione ma non partecipa al voto, salvo in caso di parità, allorché la sua scelta è determinante. Esso può partecipare alle riunioni del Consiglio dei governatori senza partecipare alle votazioni.

² Il presidente è il capo del personale della Banca e, sotto la direzione del Consiglio d'amministrazione, gestisce gli affari correnti della Banca. Egli è responsabile dell'organizzazione dei funzionari e del personale della Banca, ch'egli nomina e destituisce conformemente al regolamento adottato dalla Banca. Stabilisce le condizioni d'impiego tenendo conto delle norme di una sana politica finanziaria.

³ Il presidente è il rappresentante legale della Banca.

⁴ La Banca adotta i regolamenti per determinare chi la rappresenta legalmente e chi esercita le altre funzioni del presidente ove fosse assente oppure la sua carica divenisse vacante.

⁵ Nella nomina dei funzionari e dei membri del personale, il presidente deve cercare di garantire alla Banca i servizi di persone che presentano alte qualità di rendimento, di competenza tecnica e di integrità morale. Il personale dev'essere reclutato su una base geografica possibilmente vasta e deve essere accordata tutta la debita importanza al carattere regionale della Banca come anche alla partecipazione degli Stati non regionali.

Articolo 38 Divieto di attività politica; carattere internazionale della Banca

¹ La Banca non accetta né prestiti né assistenza che possano comunque compromettere, limitare, alterare o, in qualsiasi altro modo, mutare la sua finalità o le sue funzioni.

² La Banca, il presidente, i vicepresidenti, i funzionari e il personale non intervengono negli affari politici di uno Stato membro. Nelle loro decisioni, non devono lasciarsi influenzare dal regime politico di uno Stato membro interessato bensì unicamente da considerazioni economiche che valuteranno in modo imparziale affinché la Banca consegua il suo scopo e adempia alle proprie funzioni.

³ Il presidente, i vicepresidenti, i funzionari e i membri del personale della Banca, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri unicamente verso la Banca, esclusa qualsiasi altra autorità. Tutti gli Stati membri rispettano il carattere internazionale di tali doveri e si astengono di qualsiasi intervento inteso a influenzare tali persone nell'esercizio dei loro obblighi.

Articolo 39 Sede e uffici

¹ Il Consiglio dei governatori, nella prima assemblea, sceglie la sede della

Banca sul territorio di uno Stato membro regionale, tenendo conto delle agevolazioni offerte per un buon funzionamento dell'istituto.

² Nonostante l'articolo 35 del presente accordo, il Consiglio dei governatori sceglie la sede della Banca nelle condizioni che sono state quelle dell'adozione del presente accordo.

³ La Banca può aprire altrove agenzie e succursali.

Articolo 40 Corrispondenza con i Paesi membri; depositaria

¹ Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente con cui la Banca può mettersi in comunicazione in merito a qualsiasi problema attinente al presente accordo.

² Ciascuno Stato membro designa la propria banca centrale, o un'altra istituzione gradita dalla Banca, quale depositario, presso cui la Banca può custodire gli averi che essa possiede nella valuta di detto Stato, come anche altri averi.

³ La Banca può conservare i propri averi, compreso l'oro e le valute convertibili, presso depositari designati dal Consiglio d'amministrazione.

Articolo 41 Pubblicazione dell'accordo, lingue di lavoro, informazioni e rapporti

¹ La Banca si sforza di tradurre i testi del presente accordo, e di tutti gli altri documenti importanti disponibili, nelle principali lingue utilizzate in Africa. Le lingue di lavoro della Banca sono, se possibile, le lingue africane, l'inglese e il francese.

² Gli Stati membri forniscono alla Banca le informazioni che essa chiedesse per agevolare l'esercizio delle proprie mansioni.

³ La Banca pubblica e comunica agli Stati membri un rapporto annuo contenente uno stato certificato dei propri conti. Essa comunica parimente, ogni trimestre, un riassunto della situazione finanziaria, come anche uno stato dei profitti e delle perdite indicante il risultato delle operazioni. Il rapporto annuo e gli stati trimestrali vanno allestiti conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 13 del presente accordo.

⁴ La Banca può parimente pubblicare tutti gli altri rapporti che ritenga utili per conseguire lo scopo e per adempiere alle proprie funzioni. Essa li comunica agli Stati membri.

Articolo 42 Ripartizione del reddito netto

¹ Il Consiglio dei governatori stabilisce, ogni anno, la parte del reddito netto della Banca, compreso quello spettante ai fondi speciali, che conviene desti-

nare all'attivo dopo deduzione dei fondi da versare alle riserve e, se occorre, la parte da distribuire.

² La distribuzione, di cui al paragrafo precedente, avviene secondo il prorata del numero d'azioni possedute da ciascuno Stato membro.

³ I pagamenti vanno fatti nel modo e nella valuta determinati dal Consiglio dei governatori.

Capitolo VI

Recesso e sospensione di un Paese membro; sospensione e cessazione delle operazioni della Banca

Articolo 43 Recesso

¹ Ogni Stato membro può recedere dalla Banca, in ogni momento inviando una notificazione scritta alla sede della Banca.

² Il recesso di uno Stato membro diviene effettivo alla data precisata nella notificazione, ma comunque mai meno di 6 mesi dopo la data in cui la Banca ha ricevuto la notificazione.

Articolo 44 Sospensione

¹ Se il Consiglio d'amministrazione ritiene che uno Stato membro disattende un qualsiasi obbligo verso la Banca lo sospende dalla sua qualità di membro, mediante decisione di una maggioranza d'amministratori rappresentanti una maggioranza dei voti, comprendente, in caso di sospensione di uno Stato membro regionale, una maggioranza dei voti attribuiti agli Stati membri regionali e, in caso di sospensione di uno Stato membro non regionale, una maggioranza dei voti degli Stati membri non regionali. La decisione di sospensione di uno Stato membro va sottoposta all'esame del Consiglio dei governatori in occasione di un'assemblea specifica, convocata dal Consiglio d'amministrazione, o in occasione dell'assemblea annua ordinaria, se può tenersi ancor prima, e il Consiglio dei governatori può decidere di revocare la sospensione con le stesse surriferite maggioranze.

² Uno Stato membro sospeso cessa automaticamente di essere membro della Banca dopo un anno a contare dalla data di sospensione, a meno che una decisione presa dal Consiglio dei governatori, alla medesima maggioranza, gli restituisca la qualità di membro.

³ Durante la sospensione, lo Stato membro interessato non esercita nessuno dei diritti conferitigli dal presente accordo, salvo il diritto di recessione, ma sottostà a tutti i suoi obblighi.

Articolo 45 Liquidazione dei conti

¹ Trascorsa la data in cui uno Stato cessa d'essere membro (d'appresso «data di cessazione»), lo Stato è vincolato ai propri obblighi diretti e agli altri diversi obblighi verso la Banca finché sussiste una parte dei mutui o delle garanzie assunti innanzi la cessazione; per contro è liberato dalla responsabilità connessa ai mutui e alle garanzie consentite dalla Banca dopo quel momento, né parteciperà ai benefici o alle spese della medesima.

² Se uno Stato cessa di essere membro, la Banca adotta i provvedimenti per riscattare le azioni nell'ambito della liquidazione dei conti da effettuare conformemente ai capoversi 3 e 4 del presente articolo. A tal scopo, il prezzo di riscatto delle azioni è il valore certificato nei registri della Banca alla data di cessazione.

³ Il pagamento delle azioni riscattate dalla Banca in virtù del presente articolo è legato alle seguenti condizioni:

- a. ogni ammontare dovuto allo Stato interessato, per le sue azioni, va trattenuto finché detto Stato, la sua banca centrale, o una delle sue istituzioni resta impegnato verso la Banca come mutuatario o fideiussore; detto ammontare può, a libito della Banca, essere assegnato alla liquidazione di un qualunque impegno giungente a scadenza. Nessuna somma invece va trattenuta a cagione di un impegno condizionale dello Stato, risultante da successive richieste di versamenti, giusta il paragrafo 4 dell'articolo 7 del presente accordo, sulle azioni da esso sottoscritte. In ogni caso, nessun ammontare dovuto a uno Stato per le sue azioni può essergli pagato innanzi 6 mesi a contare dalla data della cessazione.
- b. I pagamenti possono essere effettuati per acconti, dopo una consegna delle azioni alla Banca da parte del governo dello Stato interessato finché quest'ultimo abbia ricevuto il prezzo complessivo del riscatto sempreché, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l'ammontare corrispondente al prezzo di riscatto superi il montante globale dei debiti risultanti dai mutui e dalle garanzie di cui al capoverso a del presente paragrafo.
- c. I pagamenti avvengono nella valuta dello Stato che li riscuote o, nell'impossibilità di ricorrere a tale valuta, in oro o in valuta convertibile.
- d. Se la Banca subisce perdite per fideiussioni o mutui ancora correnti alla data della cessazione e se l'ammontare di tali perdite supera quello della riserva esistente in tale data, lo Stato interessato rimborsa, se ne è richiesto, la somma che è stata dedotta dal prezzo di riscatto delle sue azioni qualora si fosse tenuto conto di tale perdita nella determinazione di detto prezzo di riscatto. Inoltre, lo Stato già membro resta tenuto a rispondere ad ogni richiesta di sottoscrizioni, non liberate conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 7 del presente accordo, nella misura in cui lo sarebbe stato qualora la perdita di capitale fosse stata subita, e la richiesta fatta, allorquando veniva stabilito il prezzo di riscatto delle sue azioni.

Banca africana di sviluppo

⁴ Se la Banca, giusta l'articolo 47 del presente accordo, smette l'attività nei 6 mesi seguenti la data di cessazione, tutti i diritti dello Stato interessato sono determinati conformemente alle disposizioni degli articoli 47 a 49 del presente accordo.

Articolo 46 Sospensione delle operazioni

Avverandosi circostanze gravi, il Consiglio d'amministrazione può sospendere le operazioni quanto ai nuovi mutui e fideiussioni, nell'attesa che il Consiglio dei governatori abbia possibilità di deliberare e decidere.

Articolo 47 Cessazione delle operazioni

¹ La Banca può cessare le operazioni riguardanti nuovi prestiti e nuove fideiussioni su risoluzioni del Consiglio dei governatori presa a maggioranza dei voti attribuiti agli Stati membri, comprendente una maggioranza dei voti attribuiti agli Stati membri regionali.

² Dopo la cessazione, la Banca smette immediatamente tutte le sue attività, tranne quelle connesse con la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia del proprio attivo e con la liquidazione dei suoi impegni.

Articolo 48 Responsabilità degli Stati membri e liquidazione dei crediti

¹ Cessate definitivamente le operazioni della Banca, l'impegno degli Stati membri, risultante dalle loro sottoscrizioni non liberate al capitale azionario della Banca nonché dal deprezzamento delle loro monete, sussiste fino ad avvenuta liquidazione di tutti i diritti dei creditori, compresi i diritti condizionali.

² I detentori di crediti diretti vanno tacitati per primi attingendo agli averi della Banca e, poscia, ai fondi versati alla Banca in seguito alla richiesta di sottoscrizioni non liberate. Prima di ogni versamento a detti detentori, il Consiglio d'amministrazione prende le misure ritenute necessarie per assicurare un riparto proporzionale fra detentori di crediti diretti e detentori di crediti condizionali.

Articolo 49 Distribuzione degli averi

¹ Se la Banca cessa le operazioni, nessuna distribuzione è fatta agli Stati membri a titolo delle loro sottoscrizioni al capitale azionario della Banca finché:

- i) non siano stati liquidati o siano stati oggetto di misure adeguate tutti gli impegni presi verso i creditori; e
- ii) il Consiglio dei governatori abbia preso la decisione di procedere a una distribuzione. Tale decisione è presa dal Consiglio alla maggioranza dei

voti attribuiti agli Stati membri, comprendente una maggioranza del totale dei voti attribuiti agli Stati membri regionali.

² In caso di decisione presa conformemente al paragrafo precedente, il Consiglio d'amministrazione può, a maggioranza dei due terzi, procedere a distribuzioni successive degli averi della Banca agli Stati membri sino a distribuzione completa. Tale distribuzione può avvenire soltanto dopo che siano stati regolati tutti i crediti correnti della Banca nei confronti degli Stati membri.

³ Prima di ogni distribuzione d'averi, il Consiglio d'amministrazione stabilisce la parte che spetta a ciascuno Stato membro secondo il rapporto esistente tra il numero d'azioni del medesimo e il totale delle azioni impagate della Banca.

⁴ Il Consiglio d'amministrazione procede a una valutazione degli averi distribuibili in data della distribuzione, quindi ripartisce tali averi nel modo seguente:

- a. Viene versato a ciascuno Stato membro, in titoli del medesimo o dei suoi organismi ufficiali o di persone giuridiche situate sui suoi territori, nella misura in cui tali titoli siano disponibili per la distribuzione, un ammontare pari in valore alla quota proporzionale del totale distribuibile che gli spetta.
- b. Ogni rimanente saldo dovuto a uno Stato membro, dopo il versamento effettuato conformemente al capoverso precedente, è pagato nella valuta di detto Stato, nella misura in cui la Banca ne detiene, fino a concorrenza di una somma del valore equivalente a quella del saldo.
- c. Ogni rimanente saldo dovuto a uno Stato membro, dopo i versamenti effettuati conformemente ai capoversi a e b del presente paragrafo, è liquidato in oro o in una moneta gradita allo Stato interessato, nella misura in cui la Banca detenga l'uno o l'altra, fino a concorrenza di una somma del valore equivalente a quella del saldo.
- d. Tutti gli averi presso la Banca, dopo i pagamenti effettuati agli Stati conformemente ai capoversi da a a c del presente paragrafo, sono distribuiti secondo il prorata tra gli Stati interessati.

⁵ Ogni Stato membro che riceve averi distribuiti dalla Banca, giusta il paragrafo precedente, è surrogato in tutti i diritti che la Banca possedeva su tali averi innanzi alla ripartizione.

Capitolo VII

Statuto, immunità, esenzioni e privilegi

Articolo 50 Statuto

Per poter conseguire la finalità e esercitare le funzioni affidatele, la Banca gode della piena e intera personalità internazionale. A tal scopo essa può concludere accordi con gli Stati membri e gli Stati non membri, come anche

con altre organizzazioni internazionali. Allo stesso scopo, lo statuto, le immunità, le esenzioni e i privilegi enunciati nel presente capitolo sono accordati alla Banca sul territorio di ciascuno Stato membro.

Articolo 51 Statuto negli Stati membri

Sul territorio di ciascuno Stato membro la Banca possiede personalità giuridica piena e intera e, segnatamente, gode della piena e intera capacità:

- a. di concludere contratti;
- b. d'acquistare e alienare beni immobili o mobili e
- c. di stare in giudizio.

Articolo 52 Azioni in giustizia

¹ La Banca gode dell'immunità di giurisdizione per qualsiasi forma d'azione in giustizia, a meno che non si tratti d'azioni derivanti dall'esercizio dei propri doveri e delle proprie competenze di contrarre mutui, nel qual caso può essere perseguita soltanto davanti a un tribunale competente sul territorio dello Stato membro ove si trova la sede principale, oppure sul territorio di uno Stato membro o non membro in cui ha nominato un agente incaricato di ricevere assegnazioni o diffide, o in cui essa ha emesso o garantito valori. Tuttavia, nessuna azione può essere intentata da parte di Stati membri o da persone che agiscono per conto di questi Stati o ne detengono crediti.

² I beni e gli averi della Banca, ovunque si trovino e a chiunque appartengano, sono esenti da qualsiasi forma di sequestro, requisizione o provvedimento esecutivo, finché non sia stata pronunciata una sentenza definitiva contro la Banca.

Articolo 53 Intangibilità degli averi e degli archivi

¹ I beni e gli averi della Banca, ovunque si trovino e a chiunque appartengano, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione o da qualsiasi altra forma di intromissione da parte del potere esecutivo o legislativo.

² Gli archivi della Banca e in generale tutti i documenti che le appartengono o che essa detiene sono inviolabili, ovunque essi si trovino.

Articolo 54 Esenzioni quanto agli averi

I beni e gli averi della Banca, con riserva delle disposizioni del presente accordo, vanno esenti da restrizioni, disciplinamenti, controlli e moratorie d'ogni specie, nella misura necessaria alla riuscita e alla funzionalità del suo operare.

Articolo 55 Privilegi quanto alle comunicazioni

Le comunicazioni ufficiali della Banca beneficiano, in ogni Stato membro, di un regime almeno altrettanto favorevole quanto quello da esso applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Stati membri.

Articolo 56 Immunità e privilegi del personale

I governatori, gli amministratori, i supplenti, i funzionari e gli agenti della Banca come anche i periti e i consulenti in missione per la medesima

- i) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti compiuti da essi a titolo ufficiale;
- ii) beneficiano, negli Stati di cui non sono cittadini ma ove esercitano le proprie funzioni, di immunità concernenti l'immigrazione, l'iscrizione degli stranieri e il servizio militare o civile, nonché di facilitazioni in materia di disciplina dei cambi uguali a quelle accordate dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e agenti di pari rango degli altri Stati membri e
- iii) beneficiano, quanto alle agevolazioni di trasporto, di un trattamento uguale a quello consentito dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e agenti di pari rango degli altri Stati membri.

Articolo 57 Immunità fiscale

¹ La Banca, i suoi beni, gli altri averi e redditi come anche le sue operazioni e transazioni, vanno esenti da imposte dirette e diritti doganali. La Banca va pure esente da ogni obbligo concernente il pagamento, la trattenuta o la riscossione di imposte o tasse.

² Nessuna imposta è riscossa su o a cagione di salari e onorari pagati dalla Banca ai propri amministratori, supplenti, funzionari e altro personale della categoria professionale.

³ Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o sui valori emessi dalla Banca presso qualunque possessore, né sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta di qualsiasi specie,

- i) la quale discrimini tali obbligazioni o valori per l'unico motivo d'essere stati emessi dalla Banca; oppure
- ii) la quale assuma, come sua base giuridica il luogo o la valuta d'emissione o pagamento o la sede d'un ufficio o d'un centro operativo della Banca.

⁴ Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o sui valori garantiti dalla Banca, presso qualunque detentore, né sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta di qualunque specie,

- i) la quale discrimini tali obbligazioni o valori per l'unico motivo di essere stati garantiti dalla Banca; oppure
- ii) la quale assuma, come sua base giuridica, la sede d'un ufficio o di un centro operativo della Banca.

Articolo 58 Notificazione di provvedimenti presi in applicazione del capitolo 7

Ciascuno Stato membro informa senza indugio la Banca circa i provvedimenti che ha preso per applicare sul proprio territorio, le disposizioni del presente capitolo.

Articolo 59 Applicazione delle immunità, esenzioni e privilegi

Le immunità, le esenzioni e i privilegi previsti nel presente capitolo sono accordati nell'interesse della Banca. Il Consiglio d'amministrazione può, nella misura e nelle condizioni ch'esso determina, levare le immunità e le esenzioni previste agli articoli 52, 54, 56 e 57 del presente accordo nel caso in cui, a suo parere, ciò serva gli interessi della Banca. Il presidente ha il diritto e il dovere di levare l'immunità ad un funzionario, se ciò non lede gli interessi della Banca, allorché ritenga che l'immunità ostacoli il corso normale della giustizia.

Capitolo VIII
Emendamenti, interpretazione, arbitrato

Articolo 60 Emendamenti

¹ Ogni proposta intesa a modificare il presente accordo, emanante da uno Stato membro, da un governatore o dal Consiglio d'amministrazione, va comunicata al presidente del Consiglio dei governatori che la trasmette al Consiglio. Se il Consiglio dei governatori approva l'emendamento proposto, la Banca chiede agli Stati membri, mediante lettera o telegramma circolare, se accettano tale emendamento. Se due terzi degli Stati membri, raggruppati i tre quarti dei voti ad essi attribuiti e comprendenti due terzi degli Stati membri regionali fruanti dei tre quarti dei voti attribuiti agli Stati membri regionali, accettano l'emendamento proposto, la Banca certifica l'emendamento mediante comunicazione formale rivolta agli Stati membri.

² Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, le maggioranze in materia di voto enunciate all'articolo 3 possono essere emendate soltanto dalle stesse maggioranze.

³ Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, è richiesto l'accordo unanime degli Stati membri per qualsiasi emendamento che concerna

- i) il diritto garantito nel paragrafo 2 dell'articolo 6 del presente accordo;
- ii) la limitazione della responsabilità prevista al paragrafo 5 di detto articolo;
- iii) il diritto di recesso previsto all'articolo 43 del presente accordo.

⁴ Gli emendamenti entrano in vigore, per tutti gli Stati membri, 3 mesi dopo la comunicazione formale, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a meno che il Consiglio dei governatori disponga altrimenti.

⁵ Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, al più tardi 3 anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e in considerazione dell'esperienza della Banca, la regola secondo cui ciascuno Stato membro dispone di un voto sarà riesaminata, o dal Consiglio dei governatori o in una riunione dei capi degli Stati membri, nelle condizioni che sono state quelle dell'adozione del presente accordo.

Art. 61 Interpretazione

¹ Il testo inglese e quello francese del presente accordo fanno parimente fede.

² Qualsiasi vertenza relativa all'interpretazione delle disposizioni del presente accordo, insorta tra uno Stato membro e la Banca o tra 2 o più Stati membri della Banca, va sottoposta al Consiglio d'amministrazione per decisione. Lo Stato membro particolarmente interessato nella controversia ha il diritto, se già non sia rappresentato in seno al Consiglio d'amministrazione da un amministratore suo cittadino, di farsi rappresentare direttamente. Questo diritto di rappresentanza è oggetto di un regolamento adottato dal Consiglio dei governatori.

³ Se il Consiglio d'amministrazione ha deciso, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ogni Stato membro può chiedere che la questione sia portata davanti al Consiglio dei governatori il quale, secondo una procedura da stabilire conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 31 del presente accordo, è chiamato a pronunciarsi entro 3 mesi. La decisione del Consiglio dei governatori è inappellabile.

Articolo 62 Arbitrato

I casi di litigio tra la Banca e il governo di uno Stato che ha cessato d'essere membro, oppure tra la Banca, all'atto della decisione definitiva delle proprie operazioni, e uno Stato membro, vanno sottoposti all'arbitrato di un tribunale di 3 membri. Un arbitro è nominato dalla Banca, un altro dal governo dello Stato interessato e il terzo arbitro, se le parti non convengono altrimenti, dall'istanza designata in un regolamento adottato dal Consiglio dei governatori. Il terzo arbitro ha pieni poteri per regolare tutte le questioni procedurali su cui le parti si trovassero in disaccordo.

Capitolo IX

Disposizioni finali

Articolo 63 Firma e deposito

¹ Il presente accordo, depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite (designato appresso «depositario»), resta aperto alla firma dei governi degli Stati, i cui nomi sono recati nell'allegato A del presente accordo, fino al 31 dicembre 1963.

² Il depositario consegna a tutti i firmatari copie certificate conformi del presente accordo.

Articolo 64 Ratificazione, accettazione, adesione e acquisto della qualità di membro

¹ a. Il presente accordo sottostà alla ratificazione o all'accettazione dei firmatari. I governi firmatari depositano il loro strumento di ratificazione o d'accettazione presso il depositario innanzi il 1° luglio 1965. Il depositario comunica ciascun deposito nonché la data del medesimo agli altri firmatari.

b. Uno Stato il cui strumento di ratificazione o d'accettazione è stato depositato prima dell'entrata in vigore del presente accordo diverrà membro della Banca a tale data. Gli altri firmatari che si conformeranno alle disposizioni del paragrafo precedente diverranno membri alla data in cui avranno depositato lo strumento di ratificazione o d'accettazione.

² Gli Stati regionali che non divenissero membri della Banca conformemente al paragrafo 1 del presente articolo potranno divenirlo dopo l'entrata in vigore dell'accordo aderendovi, secondo le modalità determinate dal Consiglio dei governatori. Il governo di ogni Stato interessato deporrà, in data stabilita da detto Consiglio o prima di tale data, uno strumento d'adesione presso il depositario che comunicherà il deposito e la data del medesimo alla Banca e ai partecipanti all'accordo. Successivamente a tale deposito, lo Stato interessato diverrà membro della Banca nella data stabilita dal Consiglio dei governatori.

³ Al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, o d'accettazione della qualità di membro, uno Stato membro può dichiarare di riservare a se stesso, e alle sue suddivisioni politiche, il diritto di imporre i salari e gli emolumenti versati ai suoi cittadini, ai suoi attinenti o ai suoi residenti.

Articolo 65 Entrata in vigore

Il presente accordo entrerà in vigore all'atto del deposito degli strumenti di ratificazione o d'accettazione da parte di 12 governi firmatari le cui sottoscrizioni iniziali, così come stabilite nell'allegato A, rappresentino complessivamente il 65% almeno del capitale azionario autorizzato della Banca.

Comunque l'entrata in vigore dell'accordo conformemente alle disposizioni di questo articolo non potrà precedere il 1° gennaio 1964.

Articolo 66 Apertura delle operazioni

¹ Con l'entrata in vigore del presente accordo, ciascuno Stato membro nomina un governatore, e l'istituzione mandataria (Trustee) designata a tal fine, come anche ai fini definiti nel paragrafo 5 dell'articolo 7 dell'accordo, convocherà la prima assemblea del Consiglio dei governatori.

² Nella prima assemblea, il Consiglio dei governatori:

- a. elegge 9 amministratori della Banca, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 33 del presente accordo; e
- b. prende disposizioni per la determinazione della data in cui la Banca inizierà le operazioni.

³ La Banca avverte gli Stati membri circa la data in cui essa inizierà le operazioni.

Fatto a Khartoum, il 4 agosto 1963, in un esemplare unico nelle lingue inglese e francese.

*Allegato A***Sottoscrizioni iniziali al capitale azionario autorizzato della Banca**

Membri	Azioni interamente liberate	Azioni liberabili su richiamo	Sottoscrizione totale (in milioni UC)
1 Algeria	1225	1225	24,50
2 Burundi	60	60	1,20
3 Camerun	200	200	4,00
4 Repubblica Centrafricana	50	50	1,00
5 Ciad	80	80	1,60
6 Congo (Brazzaville)	75	75	1,50
7 Congo (Leopoldville)	650	650	13,00
8 Dahomey	70	70	1,40
9 Etiopia	515	515	10,30
10 Gabon	65	65	1,30
11 Ghana	640	640	12,80
12 Guinea	125	125	2,50
13 Costa d'Avorio	300	300	6,00
14 Kenya	300	300	6,00
15 Liberia	130	130	2,60
16 Libia	95	95	1,90
17 Madagascar	260	260	5,20
18 Mali	115	115	2,30
19 Mauritania	55	55	1,10
20 Marocco	755	755	15,10
21 Niger	80	80	1,60
22 Nigeria	1205	1205	24,10
23 Rwanda	60	60	1,20
24 Senegal	275	275	5,50
25 Sierra Leone	105	105	2,10
26 Somalia	110	110	2,20
27 Sudan	505	505	10,10
28 Tanganyika	265	265	5,30
23 Togo	50	50	1,00
30 Tunisia	345	345	6,90
31 Uganda	230	230	4,60
32 RAU (Egitto)	1500	1500	30,00
33 Alto Volta	65	65	1,30

Elezione degli amministratori

1. Inscindibilità dei voti

Per l'elezione degli amministratori, ciascun governatore deve attribuire a un candidato tutti i voti dello Stato membro che rappresenta.

2. Amministratori regionali

- a. I dodici candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti dei governatori rappresentanti i membri regionali sono dichiarati amministratori, con la riserva che è reputato eletto soltanto chi abbia ottenuto almeno l'otto per cento* del totale dei voti attribuiti agli Stati membri regionali.
- b. Se i dodici amministratori non sono stati eletti al primo scrutinio, se ne attua un secondo; il candidato che ha ottenuto il minor numero di voti nel primo scrutinio sarà ineleggibile e voteranno soltanto:
 - i) I governatori che hanno votato al primo scrutinio per un candidato che non è stato eletto; e
 - ii) I governatori i cui voti attribuiti a un candidato eletto sono considerati, giusta il paragrafo 2 lettera c del presente allegato, aver portato il numero dei voti raccolti da questo candidato a più del dieci per cento* del totale dei voti attribuiti agli Stati membri regionali.
- c.
 - i) Per determinare se i voti assegnati da un governatore devono essere considerati aver portato a più del dieci per cento* il totale dei voti ottenuti da un candidato qualsiasi, questo dieci per cento* è considerato comprendere, anzitutto i voti del governatore che ha assegnato il maggior numero di voti a detto candidato, quindi, per ordine decrescente, i voti di ciascuno dei governatori che hanno emesso il numero di voti immediatamente inferiore, fino a concorrenza del dieci per cento*.
 - ii) Ogni governatore i cui voti devono essere parzialmente conteggiati per portare il totale ottenuto da un candidato a più dell'otto per cento* sarà considerato attribuire i suoi voti a detto candidato, anche se il totale dei voti da questi ottenuto supera con ciò il dieci per cento*.
- d. Se dopo il secondo scrutinio non vi sono dodici eletti, si procede, giusta i principi enunciati nel presente allegato, a scrutini supplementari, con riserva che dopo l'elezione di undici amministratori, il dodicesimo può — nonostante le disposizioni del paragrafo 2a del presente allegato — essere eletto alla maggioranza semplice dei voti rimanenti, i quali sono tutti considerati aver contribuito all'elezione del dodicesimo amministratore.

3. Amministratori non regionali

- a. I sei candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti dei governatori rappresentanti gli Stati membri non regionali sono dichiarati amministratori, con la riserva che è reputato eletto soltanto chi abbia ottenuto almeno il quattordici per cento* del totale dei voti attribuiti agli Stati membri non regionali.
- b. Se i sei amministratori non sono stati eletti nel primo scrutinio, se ne attua un secondo; il candidato che ha ottenuto il minor numero di voti nel primo scrutinio sarà ineleggibile e voteranno soltanto:
- i) I governatori che hanno votato nel primo scrutinio per un candidato che non è stato eletto; e
 - ii) I governatori i cui voti attribuiti a un candidato eletto sono considerati, giusta il paragrafo 3 lettera c del presente allegato, aver portato il numero dei voti raccolti da questo candidato a più del diciannove per cento* del totale dei voti attribuiti agli Stati membri non regionali.
- c. i) Per determinare se i voti assegnati da un governatore devono essere considerati aver portato a più del diciannove per cento* il totale dei voti ottenuti da un candidato qualsiasi, questo diciannove per cento* è considerato comprendere, anzitutto il voto del governatore che ha assegnato il maggior numero di voti a detto candidato, quindi, per ordine decrescente, i voti di ciascuno dei governatori che hanno emesso il numero di voti immediatamente inferiore, fino a concorrenza del diciannove per cento*.
- ii) Ogni governatore i cui voti devono essere parzialmente conteggiati per portare il totale ottenuto da un candidato a più del quattordici per cento* sarà considerato attribuire i suoi voti a detto candidato, anche se il totale dei voti da questi ottenuto supera con ciò il diciannove per cento*.

* *Nota del Consigliere Generale:*

L'adozione dell'emendamento dell'articolo 33 riguardante l'aumento, da 9 a 18 del numero dei membri del Consiglio d'amministrazione della Banca e prevedente l'elezione di 12 di essi esclusivamente da parte degli Stati membri regionali e quella dei 6 altri esclusivamente da parte degli Stati membri non regionali, ha resa necessaria l'istituzione, nell'allegato B all'accordo, di regole distinte per quanto concerne l'elezione degli amministratori regionali e non regionali. Il medesimo emendamento ha parimente reso indispensabile la revisione, da parte del Consiglio dei Governatori, delle percentuali minime e massime stabilite nel testo originale dell'allegato B relativo all'elezione degli amministratori. Durante l'esame del presente emendamento, il Consiglio dei Governatori ha deciso che nella sezione dell'allegato B concernente l'elezione degli amministratori regionali, le percentuali rispettive siano di 8 e 10 invece di 10 e 12 come previsto nelle regole iniziali; esso ha nel contempo stabilito le percentuali minime e massime a 14 e 19 rispettivamente per quanto concerne l'elezione degli amministratori non regionali. Poiché l'adozione di queste risoluzioni precede quella della risoluzione d'emendamento dell'accordo istitutivo della Banca, l'emendamento che ne deriva è considerato aver tenuto conto delle nuove cifre di percentuali minime e massime.

d. Se dopo il secondo scrutinio non vi sono sei eletti, si procede, giusta i principi enunciati nel presente allegato, a scrutini supplementari, con riserva che dopo l'elezione di cinque amministratori, il sesto può — nonostante le disposizioni del paragrafo 3a del presente allegato — essere eletto alla maggioranza semplice dei voti rimanenti, i quali sono tutti considerati aver contribuito all'elezione del sesto amministratore.

Regole generali disciplinanti l'ammissione dei Paesi non regionali in qualità di membri della Banca

Sezione 1

Condizioni d'ammissione dei membri non regionali

I Paesi non regionali che sono o divengono membri del Fondo africano di sviluppo oppure che hanno contribuito o versano un contributo al Fondo africano di sviluppo secondo condizioni e modalità equivalenti a quelli dell'Accordo istitutivo del Fondo africano di sviluppo possono divenire i primi membri non regionali della Banca, con riserva che al 1° gennaio 1981, o a una data stabilita dal Consiglio d'amministrazione, siano adempiute le condizioni seguenti:

- a. Entrata in vigore degli emendamenti all'Accordo previsti dalla risoluzione concernente gli emendamenti all'Accordo relativi all'ammissione di Paesi non regionali.
- b. Entrata in vigore della decisione relativa all'aumento del capitale ordinario autorizzato, prevista nella risoluzione concernente l'aumento del capitale autorizzato e la sottoscrizione a detto capitale per l'ammissione dei Paesi membri non regionali.
- c. Accettazione da parte di almeno dieci Paesi non regionali, compresi almeno quattro Paesi i cui contributi individuali al Fondo africano di sviluppo ammontano almeno a 40 milioni di UC per ciascuno di essi, dopo deposito degli strumenti appropriati presso la Banca, per sottoscrivere una somma globale di 90 000 azioni del capitale, conformemente alle disposizioni della sezione 2 delle presenti regole. Le sottoscrizioni di ciascun Paese non regionale al capitale azionario saranno in rapporto ragionevole con i contributi rispettivi al Fondo africano di sviluppo e pertanto stabilite secondo le somme enunciate nell'appendice I delle presenti regole.

Sezione 2

Sottoscrizione al capitale azionario

- a. I Paesi non regionali la cui lista figura nell'appendice I delle presenti regole, possono sottoscrivere fino a concorrenza di un totale di 175 000 azioni del capitale.
- b. Ciascun Paese accetterà di sottoscrivere fino a concorrenza del numero d'azioni assegnate ai rispettivi Paesi nell'appendice I delle presenti regole, e ciascun Paese avente sottoscritto al capitale, notifica alla Banca

di aver prese tutte le disposizioni necessarie per autorizzarne la sottoscrizione e le fornisce tutte le informazioni pertinenti che quest'ultima potesse chiedere. In casi eccezionali, in cui l'accordo per sottoscrivere non può essere dato da un Paese in ragione della sua prassi legislativa, la Banca può accettare un accordo di sottoscrizione stipulante che la sottoscrizione è vincolata all'assegnazione nel bilancio di previsione.

c. La sottoscrizione di ciascun Paese al capitale azionario liberato avverrà conformemente alle modalità e condizioni seguenti:

i) Il valore della sottoscrizione per azione sarà di 10 000 UC, conformemente alle disposizioni del capoverso 1 lettera a dell'articolo 5 dell'accordo.

ii) Il pagamento della somma del capitale azionario liberato, sottoscritto da ciascun Paese avverrà in cinque rate uguali annue, in divise convertibili, in contanti oppure in obbligazioni pagabili su domanda della Banca. Il primo versamento avverrà nei 30 giorni successivi all'adesione e il rimanente in quattro altre rate annue.

iii) Ciascuna rata dev'essere interamente versata nella valuta del Paese firmatario il quale dovrà prendere disposizioni soddisfacenti per la Banca, al fine di garantire che tale valuta sia liberamente convertibile nelle valute di altri Paesi per le operazioni della Banca.

d. La sottoscrizione di ciascun Paese al capitale azionario da richiamare avverrà secondo le condizioni e modalità seguenti:

i) Il valore di sottoscrizione per azioni sarà di 10 000 UC conformemente al capoverso 1 lettera a dell'articolo 5 dell'Accordo.

ii) La sottoscrizione di ciascun Paese al capitale azionario richiamabile è effettiva dopo il deposito di uno strumento di sottoscrizione che certifichi l'impegno a rispondere senza riserva a qualsiasi richiamo fatto da parte della Banca conformemente alle disposizioni dell'Accordo. Nel caso eccezionale in cui un Paese non possa prendere un impegno senza riserve in ragione della propria prassi legislativa, la Banca può accettare uno strumento di sottoscrizione stipulante che la sottoscrizione al capitale azionario richiamabile è vincolata all'assegnazione nel bilancio di previsione. Siffatta sottoscrizione sarà chiamata sottoscrizione sotto riserva, al fine delle presenti regole, ma sarà considerata senza riserva nella misura in cui un Paese informa la Banca che sono state ottenute le assegnazioni nel bilancio di previsione.

e. Ciascun Paese dispone di un numero di voti rappresentante il numero globale d'azioni sottoscritte, con la riserva tuttavia che, in caso di non avvenuto pagamento parziale o totale di una rata della propria sottoscrizione al capitale azionario liberato, il numero dei voti è ridotto proporzionalmente al non pagamento della rata rispetto all'insieme delle azioni sottoscritte del capitale liberato sino al momento in cui sarà versata la rimanenza.

Sezione 3

Modalità d'ammissione dei Paesi non regionali

Un Paese non regionale diviene membro della Banca se:

- a. Il Consiglio d'amministrazione dichiara adempite tutte le condizioni enunciate alla sezione 1 delle presenti regole.
- b. Tali regole generali sono entrate in vigore conformemente alla sezione 8 delle stesse.
- c. Il presidente ha dichiarato che il Paese ha adempiuto tutte le modalità seguenti:
 - i) Il rappresentante debitamente autorizzato ha firmato l'originale emendato dell'Accordo depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
 - ii) Ha depositato presso il depositario dell'Accordo un istrumento in cui è dichiarato accettato o ratificato, conformemente alla propria legislazione, l'Accordo e tutte le condizioni e modalità enunciate nelle presenti regole generali e presi i provvedimenti necessari per adempiere a tutti gli obblighi che gli incombono nell'ambito dell'Accordo e delle presenti regole generali; e
 - iii) Ha comunicato alla Banca di aver prese tutte le disposizioni necessarie per la firma dell'Accordo e depositato l'istrumento d'accettazione o di ratificazione di cui ai paragrafi i) e ii) precedenti nonché fornito alla Banca le informazioni che questa può chiedergli in merito.

Sezione 4

Altri Paesi non regionali

I nuovi Paesi non regionali, non elencati nell'appendice I alle presenti regole, possono aderire alla Banca come membri non regionali secondo le modalità determinate dal Consiglio dei Governatori. La sottoscrizione di questi nuovi Paesi non regionali nonché i contributi rispettivi al Fondo africano di sviluppo consteranno di un numero di azioni da liberare interamente e di azioni da richiamare come anche di somme da versare al Fondo africano di sviluppo, determinate dal Consiglio dei Governatori secondo debita considerazione delle condizioni di sottoscrizione e dei contributi dei Paesi non regionali, enumerati nell'appendice I del presente documento.

Sezione 5

Capitale non sottoscritto

Ogni partecipazione al capitale azionario, prevista nella sezione 2 (lett. a) delle regole generali, non sottoscritta, entro un periodo di 2 anni a contare dalla data d'entrata in vigore delle regole generali, dai Paesi non regionali elencati nell'appendice I del presente documento o da altri Paesi non regionali di cui alla sezione 4 delle presenti regole, può essere sottoscritta da Paesi non regionali allora membri della Banca. Ciascun membro non regionale di cui si tratta ha il diritto di sottoscrivere una frazione del capitale azionario disponibile, equivalente al rapporto esistente tra il numero delle

azioni da esso già sottoscritte e il capitale azionario totale sottoscritto dai membri non regionali. Ogni sottoscrizione deve serbare da un canto il rapporto tra il capitale liberato e quello richiamabile e d'altro canto un rapporto equo tra la somma del contributo al Fondo africano di sviluppo e la somma sottoscritta del capitale azionario, prevista nelle presenti regole.

Sezione 6

Quorum speciale, diritto di voto e rappresentanza

- a. L'accordo della maggioranza dell'insieme dei governatori, rappresentanti i membri non regionali, disponenti di $\frac{3}{4}$ almeno del totale dei voti attribuiti ai Paesi membri non regionali, è necessario per qualsiasi emendamento all'accordo che tratti del:
- i) Numero dei governatori nominati dai Paesi membri non regionali.
 - ii) Rapporto tra il numero degli amministratori regionali e non regionali.
 - iii) Numero d'amministratori eletti dai governatori rappresentante i Paesi non regionali conformemente al paragrafo primo dell'articolo 33 dell'accordo.
- b. La parte di capitale che da diritto di voto, aperta alla sottoscrizione degli Stati membri non regionali, non deve superare il 33 e $\frac{1}{4}$ per cento del numero totale dei voti attribuiti a tutti gli Stati membri. Tuttavia, senza pregiudizio alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 5 dell'accordo, ogni risoluzione del Consiglio dei governatori concernente un aumento del capitale azionario della Banca specificherà che:
- i) Per evitare che il diritto di voto dei membri regionali, in quanto gruppo, non risulti inferiore alla percentuale stabilita, ogni membro di detto gruppo può sottoscrivere le azioni attribuite a un altro membro del gruppo che non volesse sottoscrivere.
 - ii) Ogni membro del gruppo dei Paesi membri non regionali può sottoscrivere le azioni attribuite a un altro membro di tal gruppo se quest'ultimo non vuole sottoscrivervi.
- c. Devono essere previsti, nel Regolamento generale o nelle regole di procedura del Consiglio d'amministrazione, disposizioni per la nomina di un amministratore temporaneo che sostituisca l'amministratore o il suo supplente quando né l'uno né l'altro possano assistere a una riunione del Consiglio d'amministrazione.

Sezione 7

Mantenimento del valore

Se l'emendamento che stabilisce il diritto speciale di estrazione (DSE) quale unità di valore della Banca africana di sviluppo (Risoluzione n. 06/78 del

¹⁾ Nel calcolare in unità di conto della Banca l'equivalente delle diverse valute utilizzate per le sottoscrizioni effettuate nell'ambito delle presenti regole, le valute nazionali sono convertite al tasso vigente il 17 maggio 1979 indicato dal Fondo monetario internazionale e allegato a dette regole e successivamente riconvertite in unità di conto della Banca, al tasso di 1,20635 dollari EU per unità di conto della Banca.

1978) non è ratificato innanzi il 19 maggio 1979, la procedura di ratificazione è ritardata di 2 anni a contare dalla data in cui le presenti Regole generali entrano in vigore. Non vi è obbligo alcuno di mantenere il valore del capitale azionario liberato o richiamabile sinché il Consiglio d'amministrazione della Banca adottati finalmente il DSE come unità di valore applicabile alle sottoscrizioni degli Stati membri della BIRE per quanto concerne le disposizioni della carta relative al mantenimento del valore; nonostante i diritti di prelazione, si discuterà di un adeguamento dei voti all'atto di un successivo aumento del capitale.

Sezione 8

Entrata in vigore

Le Regole generali entrano in vigore non appena il Consiglio d'amministrazione avrà dichiarato che tutte le condizioni previste alla sezione 1 del presente documento sono state adempiute e che il Presidente avrà dichiarato che almeno 10 Paesi non regionali abbiano adempiute tutte le condizioni previste alla sezione 3 lettera c.

Sottoscrizione iniziale dei Paesi non regionali* al capitale azionario autorizzato dalla Banca

(1) Membri	(2) Sottoscri- zioni in per cento	(3) Numero delle azioni	(4) (5) Numero delle azioni	
			liberate ¼	richiamabili ¾
1. Argentina	1,14	1 996	499	1 497
2. Belgio	1,64	2 872	718	2 154
3. Brasile	1,14	1 996	499	1 497
4. Danimarca	2,96	5 180	1 295	3 885
5. Germania	10,54	18 444	4 611	13 833
6. Finlandia	1,25	2 188	547	1 641
7. Francia	9,60	16 800	4 200	12 600
8. Italia	6,19	10 832	2 708	8 124
9. Giappone	14,04	24 568	6 142	18 426
10. Jugoslavia	1,14	1 996	499	1 497
11. Canada	9,60	16 800	4 200	12 600
12. Corea	1,14	1 996	499	1 497
13. Kuwait	1,14	1 996	499	1 497
14. Paesi Bassi	1,95	3 412	853	2 559
15. Norvegia	2,96	5 180	1 295	3 885
16. Austria	1,14	1 996	499	1 497
17. Svezia	3,95	6 912	1 728	5 184
18. Svizzera	3,75	6 560	1 640	4 920
19. Spagna	1,50	2 624	656	1 968
20. SUA	17,04	29 820	7 455	22 365
21. Regno Unito	6,19	10 832	2 708	8 124
Azioni non emesse	—	—	—	—
	100%	175 000	43 750	131 250

* *Nota del Consigliere generale:*

La percentuale delle sottoscrizioni al capitale azionario della Banca riservata ad eventuali Stati membri non regionali, come è indicato alla colonna (2), è stata sottoposta al Consiglio dei Governatori contemporaneamente con la Risoluzione enunciante le «Regole generali disciplinanti l'ammissione dei Paesi non regionali in qualità di membri della

(6) Totale sottoscrizioni in UC	(7) Totale sottoscrizioni in EU dollari 1 UC = 1,20635 \$	(8) Tasso cambio 17.5.79 come indicato da FMJ (Unità di valuta nazionale per un EU dollaro	(9) Totale delle sottoscrizioni nelle valute nazionali		
19 960 000	24 078 746	1239,5	Peso	29 845 605 667	Peso
28 720 000	34 646 372	30,5225	Franco	1 057 493 889	Franco
19 960 000	24 078 746	24,635	Cruzeiro	593 179 908	Cruzeiro
51 800 000	62 488 930	5,3695	Corona	335 534 310	Corona
184 440 000	222 499 194	1,9074	Marco	424 394 963	Marco
21 880 000	26 394 938	3,988	Marco	105 263 013	Marco
168 000 000	202 666 800	4,40775	Franco	893 304 588	Franco
108 320 000	230 671 832	851,0	Lira	111 201 729 032	Lira
245 680 000	296 376 068	215,1	Yen	63 750 492 227	Yen
19 960 000	24 078 746	19,1523	Dinaro	461 163 367	Dinaro
168 000 000	202 666 800	1,1556	Dollaro	234 201 754	Dollaro
19 960 000	24 078 746	485,0	Won	11 678 191 810	Won
19 960 000	24 078 746	0,27765	Dinaro	6 685 464	Dinaro
34 120 000	41 160 662	2,078	Fiorino	85 531 856	Fiorino
51 800 000	62 488 930	5,197 ¹⁾	Corona	324 754 969	Corona
19 960 000	24 078 746	14,0475	Scellino	338 246 184	Scellino
69 120 000	83 382 912	4,385	Corona	365 634 069	Corona
65 600 000	79 136 560	1,727	Franco	136 668 839	Franco
26 240 000	31 654 624	66,064	Peseta	2 091 231 080	Peseta
298 200 000	359 733 570	1,0	Dollaro	359 733 570	Dollaro
108 320 000	130 671 832	0,485578	Lira sterl.	63 451 367	Lira sterl.
---	---	---	---	---	---
1 750 000 000	2 111 112 500	---	---	---	---

Banca ed è considerata parte integrante di detta risoluzione. Secondo la formula per il calcolo delle somme sottoscrivibili, il Direttore delle finanze ha provvisoriamente stabilito le cifre recate nelle colonne (3) a (9) della tavola.

¹⁾ Corso del 16 maggio 1979.